SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 28 agosto 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 11 marzo 2009.

Ammissione alle agevolazioni FAR di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nei settori dello sviluppo dei materiali speciali metallurgici, delle micro e nano tecnologie, della meccanica avanzata e della meccatronica da realizzarsi nella regione Umbria. (Decreto n. 189/Ric.). *(09A09682)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Variazione all'immissione alle agevolazioni FAR del progetto DM20877 di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore dell'industria Aerospaziale da realizzarsi nella regione Lazio. (Decreto n. 198/Ric.). *(09A09683)*

DECRETO 3 aprile 2009.

Ammissione alle agevolazioni FAR del progetto DM38267 di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione del settore delle nanoteconologie da realizzarsi nella regione Veneto. (Decreto n. 300/Ric.). *(09A09684)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 agosto 2009.

Accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», ed in particolare l'art. 6 riguardante il «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»,

Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale n. 110 - del 13 maggio 2005;

Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee 2006/C 322/01 del 29 dicembre 2006;

Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, che vieta alle società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, a soggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 8;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, recante «Modalità per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 2008/22799 del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»;

Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, che vieta alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decreto del 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nel medesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;

Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di verifica, attraverso la Questura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti dei nominativi comunicati dalle società sportive;

Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2007, che prevedono specifiche sanzioni amministrative nei confronti delle società che non osservano i divieti previsti dai medesimi articoli;

Ritenuto necessario predisporre con apposito provvedimento un adeguato sistema per la verifica della sussistenza dei predetti requisiti ostativi, attraverso le Questure, compatibile con quello relativo alla gestione dell'organizzazione delle manifestazioni sportive, con specifico riferimento all'uso generalizzato di tecnologie telematiche per l'emissione, la distribuzione, la vendita e la cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno 2005, sopra richiamato, che consenta di dare piena attuazione alle finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le dott. Rocco Crimi è stata attribuita la delega per le funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelle precedentemente attribuite al Mi-

nistro per le politiche giovanili e le attività sportive con decreto del Presidente del Consiglio 15 giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta, al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009, con la quale il menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio «nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009;

Ritenuto di dover stabilire le modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:

a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano a tutte le società sportive che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;

b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

b) società: le società sportive e le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge;

c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all'art. 8 del decreto-legge;

d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2005;

e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto decreto interministeriale del 6 giugno 2005;

f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 del decreto-legge;

g) sistema informatico: sistema informatico delle questure, utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione dati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

Modalità per la verifica dei motivi ostativi

1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico, ricevono, con modalità telematiche, i nominativi comunicati dalle società, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005, richiamato in premessa, le società, prima della corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso. Le società provvedono con le stesse modalità, anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.

3. L'utilizzo del sistema informatico è finalizzato a registrare la richiesta della società di verifica dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza dei medesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissione del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazione contattare la questura di.........».

4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della concessione delle agevolazioni o dell'emissione dei titoli di accesso, le postazioni dedicate delle società o dei concessionari devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Il sistema informatico assicura altresì il tracciamento delle richieste di verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e la conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.

5. Le società possono provvedere alla corresponsione delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha comunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le società comunicano altresì alla questura, anche con le stesse modalità di cui al comma 2, i dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.

6. Il sistema informatico è altresì finalizzato a rettificare la verifica già effettuata, in caso di successivo riscontro positivo della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalla società, derivante dall'aggiornamento delle informazioni sui medesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anche telematica alla società interessata, che dovrà provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento del titolo di accesso eventualmente già rilasciato, nonché di revoca di eventuali agevolazioni in corso di validità.

7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di collegamento telematico, le società dovranno predisporre un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, finalizzato a:

a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo di accesso;

b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma relative alle manifestazioni sportive già programmate;

c) prevedere la possibilità di interfaccia per l'esclusiva interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si avvalgono le Società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o attraverso concessionarie del servizio.

8. Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicate le modalità tecniche per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati delle società sportive e quelli delle questure, nonché per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le finalità previste dal medesimo decreto.

2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e sono conservati con le modalità di cui al comma 3.

3. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle società interessate. Anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle società che non osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresì i dati identificativi di cui all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, fino a sette giorni dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino alla data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di validità o al termine del campionato cui si riferiscono.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per la corresponsione delle agevolazioni di cui all'art. 8 del decreto-legge.

2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno dalla data del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2009

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO *A*

Interfacciamento tra i sistemi informatici dedicati delle Società sportive e quelli delle Questure

Architettura di riferimento

L'architettura logica di riferimento sarà del tipo Client/Server e sfrutterà le caratteristiche della rete Internet e, quindi si baserà sul paradigma tecnologico *Web-Oriented*. L'interfaccia informatica tra le *Società* e la *Questura* prevede lo scambio delle informazioni tra i rispettivi sistemi informatici, attraverso la rete pubblica (Internet).

In una prima fase, ogni Società dovrà richiedere alla Questura territorialmente competente rispetto alla propria sede legale, l'autorizzazione all'accesso al sistema informatico della Questura, compilando l'apposito modulo (Modulo 1) e ricevendo le credenziali tecniche all'accesso.

Prima del rilascio del titolo di accesso, il sistema informatico della generica *Società* (*il Client*) dovrà instaurare la comunicazione con il sistema informatico centralizzato della *Questura* (*il Server*). Al termine della mutua autenticazione, ogni *Società* potrà effettuare le seguenti operazioni (modalità automatica):

- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi alla vendita del titolo di accesso (da intendersi come titolo per accedere ad una singola manifestazione sportiva;
- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la vendita del titolo di accesso (da intendersi come abbonamento o mini abbonamento per un insieme di manifestazioni sportive);
- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la cessione del titolo di accesso (biglietto, abbonamento, mini abbonamento, …) ad altro soggetto;
- la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la corresponsione di *agevolazioni*.

Ove prevista la concessione omaggio dei titoli di accesso, in occasione delle manifestazioni sportive, la generica *Società* dovrà effettuare la richiesta di verifica dei requisiti ostativi per la concessione "omaggio" del titolo di accesso in modalità interattiva.

Ad ogni richiesta di verifica dei requisiti ostativi (delle *Società*), corrisponderà la relativa risposta (della *Questura*) alla verifica richiesta.

Successivamente alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni sarà il sistema informatico centralizzato della *Questura* (*il Client*) ad instaurare la comunicazione con il sistema informatico della generica *Società* (*il Server*) per la revoca eventuale delle autorizzazioni concesse, indicando l'identificativo univoco della verifica dei requisiti ostativi (in precedenza restituito dalla *Questura* durante la fase di verifica).

Architettura tecnologica

La comunicazione tra i sistemi informatici delle *Società* e il sistema informatico della Questura avverrà tramite Web Services.

Comunicazione tra le Società e la Questura

La comunicazione tra le *Società* e la *Questura* viene di seguito descritta distinguendo due scenari distinti: il primo relativo alla *verifica della presenza di requisiti ostativi alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione del titolo di accesso, nonché* alla corresponsione di *agevolazioni*, e il secondo, successivo alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni, al fine di verificare *la presenza di sopravvenuti requisiti ostativi per l'accesso alle manifestazioni sportive***,** ovvero l'acquisizione di aggiornate informazioni sui predetti requisiti ostativi

Prima della vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso e corresponsione di agevolazioni

Prima della vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso, nonché la corresponsione di agevolazioni:

- le *Società* saranno responsabili della comunicazione, per via telematica, degli eventi (manifestazioni sportive) e dei punti vendita alle *Questure;*

- *le Società saranno responsabili della comunicazione, per via telematica, di eventuali modifiche agli eventi già in precedenza comunicati (ad esempio, nel caso di sospensione di una partita di calcio e relativa nuova programmazione dell'incontro ad altra data) e ai punti vendita;*
- *le Società saranno infine responsabili della comunicazione, per via telematica, della "chiusura" degli eventi.*

Suddette comunicazioni saranno consentite anche mediante interfaccia web interattiva resa disponibile dal sistema informatico della Questura.

Vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso e corresponsione di agevolazioni

Il processo inizia con la richiesta di acquisto, di concessione omaggio, di cessione del titolo di accesso o della richiesta per la corresponsione di *agevolazioni* per accedere ad una manifestazione sportiva, da parte di un qualsiasi soggetto.

1) La richiesta contenente i dati anagrafici del soggetto, il codice identificativo della *Società* e le informazioni sul punto vendita sarà inviata al sistema informatico centralizzato della *Questura*, per via telematica, da parte del sistema informatico delle *Società*. Tali dati saranno utilizzati dalla *Questura* per verificare la presenza di eventuali *requisiti* ostativi[1], alla vendita o alla cessione del titolo di accesso, nonché alla corresponsione di *agevolazioni*. Nel caso di concessione omaggio di titoli di accesso per una manifestazione sportiva, la richiesta di autorizzazione sarà effettuata in modalità interattiva, tramite l'inserimento delle informazioni (necessarie alla verifica dei requisiti ostativi) all'interno di un form elettronico (pagina HTML), che il sistema informatico centralizzato della *Questura* renderà disponibile alla *Società. Nel caso in cui il titolo sia intestato in prima istanza ad una persona giuridica, la Società comunicherà alla Questura solo i dati relativi alla successiva cessione alla persona fisica*;
2) Il sistema informatico della *Questura* dopo aver ricevuto la richiesta di autorizzazione, restituirà un risultato "OK" o "KO", in assenza o in presenza di eventuali *requisiti ostativi*;
3)
   a. Nel caso di assenza di *requisiti ostativi* nei confronti del soggetto richiedente, il sistema informatico della *Questura* provvederà a generare automaticamente un identificativo univoco dell'autorizzazione che sarà restituito al sistema informatico delle *Società* insieme alla risposta positiva (OK) per la vendita, la concessione omaggio o la cessione del titolo di accesso ovvero per la corresponsione dell'agevolazione. Sarà quindi possibile individuare un qualsiasi titolo di accesso, per i tempi di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente decreto, tramite l'identificativo univoco, restituito dal sistema informatico della *Questura.*
   b. Nel caso di presenza di *requisiti ostativi* nei confronti del soggetto richiedente, la *Questura* restituirà un risposta all'autorizzazione negativa (KO) e nella motivazione sarà riportata la seguente dicitura: *"La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dall'articolo 8 (dall'articolo 9) del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazioni contattare la Questura di …".*
4) Nel caso di risposta positiva (OK), sarà emesso, concesso in omaggio oppure ceduto il titolo di accesso al soggetto richiedente o concessa la corresponsione di *agevolazioni*. Il titolo di accesso non sarà emesso, concesso in omaggio o ceduto o non sarà concessa la corresponsione di *agevolazioni*, nel caso di risposta negativa (KO).
5) Dopo l'emissione, la concessione o la cessione del titolo di accesso, nonché della corresponsione di *agevolazioni*, il sistema informatico della *Società* – con una seconda interazione comunica *ulteriori informazioni addizionali al sistema informatico della Questura* (relativi a identificativo univoco dell'autorizzazione, tipologia di autorizzazione, identificativo dell'evento e i dati previsti nell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Tabella 7 – Formato dati delle ulteriori informazioni addizionali.

Quanto sopra descritto in termini di processo - scenario di vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, nonché la corresponsione di *agevolazioni* - dovrà essere applicato anche al caso di vendita o cessione del titolo tramite un eventuale sito Internet reso disponibile dalla *Società* responsabile dell'emissione oppure tramite un

[1] Nei confronti del soggetto acquirente ***(o destinatario del titolo)***.

eventuale *Call Center* ***(conformemente alla vigente normativa)***.

Successivamente alla vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso o corresponsione di agevolazioni

Dal punto di vista delle *Società*, le interazioni con la *Questura* successivamente alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni comprenderanno:

- la ricezione delle autorizzazioni da revocare, successivamente alla vendita, la concessione omaggio o la cessione dei titoli di accesso, nonché la revoca di eventuali *agevolazioni* per eventuali rettifiche, aggiornamento dei requisiti ostativi, ovvero sopravvenuti *requisiti ostativi* destinati a soggetti già possessori dei suddetti titoli o *agevolazioni*.

1) La *Questura, tramite il proprio sistema informatico,* notificherà al sistema informatico delle *Società*, la rettifica dell'autorizzazione, relativa al possessore destinatario di sopravvenuti provvedimenti ostativi per l'accesso alle manifestazioni sportive.

   L'individuazione della *Società* a cui dovrà essere inviata la notifica, avverrà tramite il codice identificativo della *Società*, ricevuto originariamente nella fase di vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni.

Gestione della Sicurezza

La sicurezza della comunicazione sarà garantita tramite l'adozione della suite di protocolli IPSec (Internet Protocol Security). Con il framework IPSec saranno garantiti elevati standard di sicurezza per il livello di rete (layer 3), mentre per il livello applicativo (layer 7) gli standard di sicurezza saranno assicurati mediante l'adozione del protocollo HTTPS (HTTP con protocollo sicuro SSL v3).

Nell'architettura di rete, riguardante l'interconnessione tra i diversi Siti ove saranno ubicati i sistemi informatici di ciascuna *Società* ed il sito di accesso ove sarà ubicato il front-end del sistema informatico della *Questura* sarà implementata una VPN (Virtual Private Network).

Per il livello applicativo, potrà essere gestita una mutua autenticazione tra Client (*Società*) e Server (*Questura*) mediante scambio di certificati digitali X509 v.3, rilasciati da una Certification Authority (CA).

Riepilogo degli elementi della soluzione applicativa

La soluzione applicativa prevede i seguenti punti fondamentali:

- una comunicazione sincrona (Request-reply) tra *Client* e *Server (sia per la modalità automatica, sia per la modalità interattiva). Lo scenario previsto supporta la comunicazione bidirezionale tra Client e Server; ad una richiesta del Client corrisponde una risposta del Server. La risposta del Server può contenere il risultato della elaborazione richiesta oppure la notifica di ricevimento della richiesta*;
- interconnessione tra *Società* e *Questura* tramite VPN (tunnel IPSec);
- protocollo di comunicazione sicuro HTTPS.

Nel caso di anomalie o malfunzionamenti nei collegamenti (tra *Società* e *Questura*) o dei sistemi informatici (di *Società* o *Questura*), la soluzione applicativa dovrà prevedere una comunicazione Request-reply asincrona tra *Client* e *Server*. In questo modo le attività di vendita, concessione omaggio o cessione dei titoli di accesso e corresponsione di ***agevolazioni***, saranno comunque espletate dalle *Società*.

Quindi, al ripristino delle condizioni iniziali di funzionamento nei collegamenti o dei sistemi informatici, la *Società* dovrà comunicare alla *Questura* i dati anagrafici dei soggetti a cui sono stati rilasciati i suddetti titoli di accesso o concesse eventuali agevolazioni, nonché le ulteriori informazioni addizionali. La comunicazione dei dati anagrafici e delle informazioni addizionali sarà prevista con un unico messaggio.

Formato per lo scambio dati tra le Società e la Questura

Legenda

Nelle tabelle che seguono sono elencati i campi della comunicazione tra la *Società* e la *Questura* per la richiesta di autorizzazione alla vendita, alla concessione omaggio o alla cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive, nonché alla corresponsione di eventuali agevolazioni. Per ciascuno di essi sono specificate le seguenti colonne:

- colonna "Num.": contiene un numero identificativo univoco del campo;

- colonna “Dato”: è specificata l’informazione contenuta nel campo;
- colonna “Formato”: è specificato il formato del campo, utilizzato generalmente nel caso di campi Data;
- colonna “Lunghezza”: è specificata la lunghezza di ogni campo;
- colonna “Dominio”: contiene i valori validi per il campo;
- colonna “Note”: può contenere una spiegazione sul significato del campo e delle indicazioni specifiche sulla obbligatorietà;
- colonna “Formato XML”: è specificato il formato XML di ogni campo e la sua lunghezza. Contiene inoltre i valori validi per il campo.
- colonna “Nome Elemento”: contiene le etichette degli Elementi relativi a ciascun campo elementare;
- colonna “Obbl.”: contiene l’indicazione se il campo è obbligatorio o facoltativo.

Allegato A1

Tabella 1 – **Formato dati evento (manifestazione sportiva)**

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo dell'evento (manifestazione sportiva)		30		Stringa {0, 30}	IEv	O	
2	Identificativo Univoco Evento		30		Stringa {0, 30}	IuEv	(*)O	
3	Evento		100		Stringa {0, 100}	Evento	O	
4	Tipologia Evento		30		Stringa {0, 30}	TipologiaEvento	O	
5	Indirizzo dell'evento		200		Stringa {0, 200}	IndirizzoEvento	O	
6	Comune dell'evento		4	Codice Comune ISTAT	Stringa {4}	ComuneEvento	O	Codice Comune ISTAT
7	Sigla Provincia dell'evento		2		Stringa {0, 2}	SiglaProvinciaEvento	O	
8	Data svolgimento evento	gg-mm-aaaa	10		Stringa {0, 10}	DataEvento	O	
9	Operazione		1	[I, M, C]	Stringa {1}	OperazioneEvento	O	Inserimento, Modifica, Chiusura Evento

Tabella 1 – Formato dati evento

(*) Obbligatorio solo nel caso in cui il campo "Operazione" sia "Modifica" o "Chiusura evento".

Tabella 2 - **Formato dati della notifica di ricevimento dell'operazione sui dati evento *(Questura vs Società)***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo evento		30		Stringa {0, 30}	IEv	O	
2	Identificativo Univoco Evento		30		Stringa {0, 30}	IuEv	O	
3	Acknowledge		3	[Ack]	Stringa {3}	AckIIuEv	O	Acknowledge di avvenuta ricezione dell'operazione sui dati evento

Tabella 2 – Formato dati della notifica di ricevimento dell'operazione sui dati evento

Tabella 3 – **Formato dati punto vendita**

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo del punto vendita		30		Stringa {0, 30}	IuPuntoVendita	O	
2	Nome o Ragione Sociale del punto vendita		70		Stringa {0, 70}	RagSocialePuntoVendit a	O	
3	Indirizzo del punto vendita		200		Stringa {0, 200}	IndirizzoPuntoVendita	O	
4	Comune del punto vendita		4	Codice Comune ISTAT	Stringa {4}	ComunePuntoVendita	O	
5	Sigla Provincia del punto vendita		2		Stringa {2}	SiglaProvinciaVendita	O	
6	Operazione		1	[I, M, C]	Stringa {1}	OperazioneEvento	O	Inserimento, Modifica, Chiusura Evento

Tabella 3 – Formato dati punto vendita

Tabella 4 - **Formato dati della notifica di ricevimento dell'operazione sui dati punto vendita *(Questura vs Società)***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo del punto vendita		30		Stringa {0, 30}	IuPuntoVendita	O	
2	Acknowledge		3	[Ack]	Stringa {3}	AckIuPuntoVendita	O	Acknowledge di avvenuta ricezione dell'operazione sul punto vendita

Tabella 4 – Formato dati della notifica di ricevimento dell'operazione sui dati punto vendita

Tabella 5 - **Formato dati della richiesta di autorizzazione**

Numero	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Cognome		100		Stringa {0, 100}	Cognome	O	
2	Nome		50		Stringa Numerica {0, 50}	Nome	O	
3	Data di nascita	gg-mm-aaaa	10			DataNascita	O	
4	Comune di nascita		70		Stringa {0, 70}	ComuneNascita	O	
5	Sigla Provincia di Nascita		2			SiglaProvinciaNascita	O	
6	Sesso		1	[M,F]	Stringa {1}	Sesso	O	Sesso (della Persona Fisica).
7	Nazionalità		50		Stringa {0, 50}	NazioneNascita	(*)O	
8	Identificativo *Società*		20	Società responsabile dell'emissione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive	Stringa Numerica {0, 20}	IdSoc	O	
9	Identificativo del punto vendita		30		Stringa {0, 30}	IuPuntoVendita	O	

Tabella 5 – Formato dati della richiesta di autorizzazione

(*)***Nazionalità*** *– Campo da compilare nel caso di soggetto straniero.*

Tabella 6 - **Formato dati della risposta alla richiesta di verifica dei requisiti ostativi *(Questura vs Società)***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Risposta alla **richiesta di verifica dei requisiti ostativi alla vendita** dei titoli di accesso ***ovvero alla corresponsione di agevolazioni***		2	[OK, KO]	Stringa {2}	Risposta	O	
2	Identificativo univoco dell'autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	IuA	O	
3	Motivazione KO		350		Stringa {0, 350}	(*)		

Tabella 6 – Formato dati della risposta alla richiesta di autorizzazione

(*) *"La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dall'articolo 8 (dall'articolo 9) del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazione contattare la Questura di………."*

Tabella 7 - ***Formato dati delle ulteriori informazioni addizionali***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo univoco dell'autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	IuA	O	
2	Tipologia di autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	TipologiaAutorizzazione	O	
3	Identificativo dell'evento (manifestazione sportiva)		30		Stringa {0, 30}	IuEv	O	
4	Nome impianto sportivo		30		Stringa {0, 30}	NomeImpianto		
5	Numerazione del titolo di accesso		30		Stringa {0, 30}	NumTitoloAccesso		
6	Lettera e numero del varco di accesso	LL-NN	5		Stringa {5}	VarcoEvento	O	
7	Posto assegnato per l'evento		50		Stringa {0, 50}	PostoEvento	O	
8	Data di scadenza del titolo di accesso	gg-mm-aaaa	10			DataValTitoloAccesso		

Tabella 7 – Formato dati delle ulteriori informazioni addizionali

Tabella 8 - **Formato dati della notifica di ricevimento delle ulteriori informazioni addizionali *(Questura vs Società)***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo univoco dell'autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	IuA	O	
2	Acknowledge		3	[Ack]	Stringa {3}	AckInfoAdd	O	Acknowledge di avvenuta ricezione delle ulteriori informazioni addizionali

Tabella 8 – Formato dati della notifica di ricevimento delle ulteriori informazioni addizionali

Tabella 9 - **Formato dati della notifica delle *verifiche dei motivi ostativi non* più valide *(Questura vs Società)***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Notifica della autorizzazione revocata		2	[KO]	Stringa {2}	NotificaAutKO	O	Notifica della autorizzazione revocata a seguito di sopravvenuti motivi ostativi nei confronti del soggetto possessore di un titolo di accesso alle manifestazioni sportive
2	Identificativo univoco dell'autorizzazione		30	Stringa {0, 30}		IuA	O	
3	Motivazione KO		350		Stringa {0, 350}	(*)	O	

Tabella 9 – Formato dati della notifica delle autorizzazioni non più valide

(*) "*La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dall'articolo 8 (dall'articolo 9) del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazione contattare la questura di……….*"

Tabella 10 - **Formato dati della notifica di ricevimento della revoca delle autorizzazioni *(Società vs Questura)***

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Identificativo univoco dell'autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	IuA	O	
2	Acknowledge		3	[Ack]	Stringa {3}	AckRevAut	O	Acknowledge di avvenuta ricezione della revoca dell'autorizzazione

Tabella 10 – Formato dati della notifica di ricevimento della revoca delle autorizzazioni

Tabella 11 - **Formato dati della richiesta di autorizzazione e delle ulteriori informazioni addizionali (modalità asincrona)**

Numero	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Cognome		100		Stringa {0, 100}	Cognome	O	
2	Nome		50		Stringa Numerica {0, 50}	Nome	O	
3	Data di nascita	gg-mm-aaaa	10			DataNascita	O	
4	Comune di nascita		70		Stringa {0, 70}	ComuneNascita	O	
5	Sigla Provincia di Nascita		2			SiglaProvinciaNascita	O	
6	Sesso		1	[M,F]	Stringa {1}	Sesso	O	Sesso (della Persona Fisica).
7	Nazionalità		50		Stringa {0, 50}	NazioneNascita	O	
8	Identificativo *Società*		20	Società responsabile dell'emissione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive	Stringa Numerica {0, 20}	IdSoc	O	
9	Identificativo del punto vendita		30		Stringa {0, 30}	IuPuntoVendita	O	
10	Tipologia di autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	TipologiaAutorizzazione	O	
11	Identificativo dell'evento (manifestazione sportiva)		30		Stringa {0, 30}	IuEv	O	
12	Nome impianto sportivo		30		Stringa {0, 30}	NomeImpianto	O	
13	Numerazione del titolo di accesso		30		Stringa {0, 30}	NumTitoloAccesso	O	
14	Lettera e numero del varco di accesso	LL-NN	5		Stringa {5}	VarcoEvento	O	
15	Posto assegnato per l'evento		50		Stringa {0, 50}	PostoEvento	O	
16	Data di scadenza del titolo di accesso	gg-mm-aaaa	10			DataValTitoloAccesso	O	

Tabella 11 – Formato dati della richiesta di autorizzazione della richiesta di autorizzazione e delle ulteriori informazioni addizionali

(*) ***Nazionalità*** *– Campo da compilare nel caso di soggetto straniero.*

Tabella 12 - **Formato dati della risposta alla richiesta di verifica dei requisiti ostativi (modalità asincrona)**

Num.	*Dato*	*Formato*	*Lunghezza*	*Dominio*	*Formato XML*	*Nome Elemento*	*Obbl.*	*Note*
1	Risposta alla **richiesta di verifica dei requisiti ostativi alla vendita** dei titoli di accesso ***ovvero alla corresponsione di agevolazioni***		2	[OK, KO]	Stringa {2}	Risposta	O	
2	Identificativo univoco dell'autorizzazione		30		Stringa {0, 30}	IuA	O	
3	Motivazione KO		350		Stringa {0, 350}	(*)		

Tabella 12 – Formato dati della risposta alla richiesta di autorizzazione

(*) "*La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dall'articolo 8 (dall'articolo 9) del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Per qualsiasi informazione contattare la Questura di……….*"

Note generali

1. I dati inviati devono essere tutti in **MAIUSCOLO**.

MODULO 1

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE ALLA PROCEDURA INFORMATICA DI VERIFICA DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE 41/2007

ALLA QUESTURA DI________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________ ____________________________,
(cognome) *(nome)*

nato/a a ______________________________ (______) il ______/______/__________,
(luogo di nascita) *(sigla prov.)* *(data di nascita)*

residente in ______________________ (______), via/piazza ____________________________,
(comune di residenza) *(sigla prov.)*

in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________, avente

sede legale in ________________________ (______), via/piazza _________________________
(comune sede) *(sigla prov.)*

tel. ____________________________, fax. ____________________, consapevole delle sanzioni, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 455/2000, nel richiedere l'adesione alla procedura telematica di verifica di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 41/2007 *([2])*:

- □ dichiara di avvalersi della Soc. ____ *([3])* per la gestione del proprio sistema informatico, il cui referente tecnico è individuato nella persona del Sig./Sig.ra ____, nato/a a ____________________ (______) il ___/___/______, tel. __________________________, e-mail ________________________________;
- □ richiede la generazione di nr. 2 certificati digitali per la mutua autenticazione dei sistemi informatici e per il tunnel IPSec;
- □ richiede la generazione di una USER_ID e PASSWORD e nr. 2 certificati digitali per la mutua autenticazione del client web interattivo e per il tunnel IPSec.

Si precisa che la generazione dei suddetti certificati è relativa esclusivamente alla procedura di cui agli artt. 8 e 9 della Legge 41/2007.

Sarà incaricato/a il Sig./Sig.ra ____ , nato/a a ____________________ (______) il ___/___/______, a ritirare presso codesta Questura i suddetti certificati, accompagnato/a da apposita delega che sarà presentata all'atto del ritiro.

____________ lì ___/___/__________

____
(firma)

[2] *barrare le sole voci di interesse.*
[3] *in caso di più Società, compilare ulteriori moduli di richiesta con le prime due voci barrate.*

09A10347

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2009.

Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione del processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

Visto il decreto 1° aprile 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 60 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'art. 15, commi da 3 a 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recanti disposizioni in materia di riallineamento volontario di valori contabili per i soggetti che adottano i suddetti principi contabili;

Visto, in particolare, il comma 8 dell'art. 15 del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 3 a 7-*bis* dell'art. 15 anche per riallineare le divergenze derivanti:

a) da variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;

b) da variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;

Visto, in particolare, il comma 8-*bis* dell'art. 15 del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione delle disposizioni di attuazione del comma 8;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione dei principi IAS/IFRS e di successiva variazione degli stessi principi

1. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES, esplicano efficacia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.

2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'art. 15, commi 3, 4, 5, 6, 7, 7-*bis* e 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo, esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione dei principi contabili internazionali, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali.

3. In deroga alle disposizioni del comma 2, i soggetti che hanno applicato i principi contabili internazionali a partire dal primo o dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 possono riallineare le divergenze di cui al comma 1 del presente articolo esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, qualora le variazioni decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione, il riallineamento può riguar-

dare le divergenze esistenti all'inizio del periodo di imposta successivo a quello da cui decorrono le variazioni; con effetto a partire da tale inizio. In tal caso, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi di prima applicazione delle variazioni e l'imposta sostitutiva è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle relative imposte.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 239

09A10252

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 luglio 2009.

Nomina del commissario straordinario dello IAL CISL Piemonte, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 17 luglio 2009 (depositato in data 21 luglio 2009) con il quale il tribunale di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopraccitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria dello IAL CISL Piemonte (Codice fiscale 80005770054);

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria dello IAL CISL Piemonte è nominato commissario il dott. Antonio D'addario, nato a Campobasso, il 9 agosto 1963.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Torino;

alla Camera di commercio competente;

alla regione Piemonte;

ai comuni di Torino ed Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A10223

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaszelna-Rymarz Danuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Kaszelna-Rymarz Danuta nata a Kraśnik (Polonia) il 14 settembre 1964, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «polozna» conseguito in Polonia presso l'Istituto Paramedico Professionale a Chelm in data 29 gennaio 1988, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 9 novembre 2006 che, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di mesi dodici (30 CFU) o in una prova attitudinale nella seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infer-

mieristiche ostetrico-ginecologiche, acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/1542/P/I.5.i.J.3/2 in data 22 gennaio 2007, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Kaszelna-Rymarz Danuta l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota, datata 14 febbraio 2007, con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la relazione, acquista in data 23 gennaio 2009, con la quale l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Facoltà di Medicina - Corso di laurea in ostetricia ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «polozna» conseguito in Polonia presso l'Istituto Paramedico Professionale a Chelm in data 29 gennaio 1988 dalla signora Kaszelna-Rymarz Danuta nata a Kraśnik (Polonia) il 14 settembre 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Kaszelna-Rymarz Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10193

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Leitner Veronika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Leitener Veronika, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Hebamme» rilasciato in Austria da Ausbildungszentrum West - Tilak GmbH - Hebammenakademie - Innsbruck in data 30 settembre 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il certificato dell'Autorità competente dell'Austria, in data 12 gennaio 2009, attestante che il titolo di formazione di cui trattasi soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Hebamme», rilasciato in Austria da Ausbildungszentrum West - Tilak GmbH - Hebammenakademie - Innsbruck in data 30 settembre 2007 alla signora Leitener Veronika, cittadina italiana, nata a Bressanone (Bolzano) il 10 settembre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Leitener Veronika è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10194

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Smolková Katarína, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Smolková Katarína, nata a Bratislava (Slovacchia) il 2 aprile 1976 cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «zenskà sestra» conseguito nella Repubblica Slovacca presso la «Scuola media superiore professionale sanitaria Strečnianska 18» di Bratislava nel 2000 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Vista la nota del Ministero della Sanità della Repubblica Slovacca in data 27 febbraio 2009 con la quale si attesta che la formazione della signora Smolková Katarína è conforme all'art. 23, comma 3, della citata direttiva 2005/36/CE e che la richiedente ha effettivamente e lecitamente esercitato l'attività di ostetrica tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato stesso;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'ostetrica;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «zenskà sestra» conseguito nella Repubblica Slovacca presso la «Scuola media superiore professionale sanitaria Strečnianska 18» di Bratislava nel 2000 dalla signora Smolková Katarína nata a Bratislava (Slovacchia) il 2 aprile 1976 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Smolková Katarína nata a Bratislava (Slovacchia) il 2 aprile 1976 è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10195

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Calek-Zak Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Calek-Zak Magdalena nata a Glogow (Polonia) il giorno 1º settembre 1977, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «polozney» rilasciato in Polonia dall'Istituto paramedico professionale di Wolsztyn, nel 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di ostetrica;

Visto il parere della Conferenza dei servizi espresso nella seduta del 3 febbraio 2006 che, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1992, n. 115 e dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di mesi diciotto o in una prova attitudinale nella seguenti discipline: farmacologia, ostetricia e ginecologia, igiene, scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, medicina legale e bioetica, scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche, acquisite conoscenze in merito al codice deontologico approvato dalla FNCO nel marzo 2000;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/11082-P/I.5.i.J.3/2 in data 27 marzo 2006, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora Calek-Zak Magdalena l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota proposta in data 16 agosto 2006 con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la nota datata 31 marzo 2009 con la quale il direttore della Clinica ginecologica/ostetrica - Dipartimento per la salute della donna e del bambino - Corso di laurea in ostetricia - Facoltà di medicina, chirurgia e scienze della salute - Novara - Università degli studi del Piemonte Orientale Amadeo Avogadro, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «polozney» rilasciato in Polonia dall'Istituto paramedico professionale di Wolsztyn nel 1999 alla signora Calek-Zak Magdalena nata a Glogow (Polonia) il giorno 1° settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Calek-Zak Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A10196

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze», autorizzato con decreto 11 marzo 2009, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 11 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 4 agosto 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 marzo 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	OIV MA-F-AS13-01-ACITOT par 5.2 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS13-02-ACIVOL 2009
Acido L-malico	OIV MA-F-AS13-11-ALMENZ 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS13-14-ACISOR par 2 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS23-04-DIOSOU par 2.3 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS23-04-DIOSOU par 2.2 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Estratto non riduttore, Estratto secco netto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par 4 2009 + OIV MA-FAS311-01-SUCRED 2009 + (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par 4 2009
Litio (> 0,01 mg/l)	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par 4.B 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato III
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM par 2 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par 4.B 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par 4.B 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED par 3.2 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED par 3.1 2009
Zuccheri riduttori	MIP 36 rev 0 2007

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10263

DECRETO 6 agosto 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Chianti classico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale al Laboratorio consorzio vino chianti classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 agosto 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 luglio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio consorzio vino chianti classico, ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,3,4,6-Tetracloroanisolo, 2,4,6-Tribromoanisolo, 2,4,6-Tricloroanisolo, 4-Etilfenolo, 4-Etilguaiacolo, 4-Vinilfenolo, 4-Vinilguaiacolo, Geosmina, Guaiacolo, Metilisoborneolo	MI/C/003 2009 Rev. 3
Acidi organici	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2009
Acidita' fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 94
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidita' totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 93
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidita' volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. IV pag. 94
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido D-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 20 + Reg. CE 761/1999 allegato 1 + Reg. CE 440/2003 allegato 1
Acido lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18 (p.to 1.1 + p.to 2)
Acido lattico	OIV MA-F-AS313-07-ALAENZ 2009
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Acido L-malico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XII pag. 26
Acido L-malico	OIV MA-F-AS313-11-ALMENZ 2009
Acido malico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 21
Acido malico totale	OIV MA-F-AS313-10-AMALTO 2009
Acido metatartarico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXII pag. 39
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 (p.to 1.1)
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 16 (p.to 1.1 + p.to 2)
Acido tartarico	OIV MA-F-AS313-05-ACITAR 2009
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcalintià delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Ammonio	OIV MA-F-AS322-01-AMMONI 2009
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 (p.to 1.1 + p.to 2)
Anidride carbonica	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa	R Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.1.1.2

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par 2.3
Argento	Reg. CEE 2676/1990 allegato 33
Argento	OIV MA-F-AS322-09-ARGENT 2009
Azoto totale	OIV MA-F-AS323-02-AZOTOT 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Boro	OIV MA-F-AS323-03-BORE 2009
Bromo totale	OIV MA-F-AS321-01-BROTOT 2009
Calcio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXI pag. 48
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVII pag. 54
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 (p.to 2)
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CCARCHR 2009
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 (p.to 1.2.1 + p.to 1.3)
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Conduttivita'	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
delfinidol-3-glucoside, cianidol-3-glucoiside, petunidol-3-glucoside, peonidol-3-glucoside, malvidol-3-glucoside, peonidol-3-acetilglucoside, malvidol-3-acetilglucoside, peonidol-cumarilglucoside, malvidol-3-cumarilglucoside.	OIV -F-AS315-11-ANCYAN 2009
Densita' relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Densita' relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Derivati cianici	Reg. CEE 2676/1990 allegato 38 (p.to 1.1 + p.to 2)
Derivati cianici	OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2009
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 12
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 93
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 12
Estratto non riduttore Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4

Denominazione della prova	Norma / metodo
Estratto non riduttore Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + allegato p.to 5 (Circ. MIPAF 12/03/2003)
Estratto secco totale	Reg. CE 2870/2000 allegato II
Etanolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42e
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30 (p.to 2)
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009
Floruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 36
Fosforo totale	OIV MA-F-AS321-04-PHOTOT 2009
Fruttosio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. VI
Glicerolo	OIV MA-F-AS312-05-GLYENZ 2009
Glicerolo e 2,3 butandiolo	OIV MA-F-AS312-04-GLYBUT 2009
Glucosio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. V pag. 15
Glucosio e fruttosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 7
Glucosio e fruttosio	OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2009
Grado rifrattometrico a 20°C	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Magnesio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXII pag. 49
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Materie coloranti estranee	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVIII pag. 55
Metalli pesanti	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42 d-2
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. LIV
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 p.to 2
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XIX
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIV pag. 51
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42, p.to d-3
Potassio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXIX pag. 46
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27 (p.to 1.1 + p.to 2)
Potassio	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009

Denominazione della prova	Norma / metodo
Prolina	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXVII
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Saggio di stabilita'	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 13
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26 (p.to 1.1 + p.to 2)
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XVI pag. 33
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 (p.to 1.1 + p.to 2)
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Sostanze volatili	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg CE 2870/2000 allegato I App II met B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 (p.to 3.4)+ Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-02-TAVDEN 2009
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 (p.to 3.4) + Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 + Reg. CEE 1493/1999 allegato II + Reg. CEE 4252/1988
Umidita'	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met I pag 102
Zinco	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIII pag. 50
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	R Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 (p.to 2.1.1 + p.to 2.2)
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

09A10262

DECRETO 6 agosto 2009.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007 al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007 con il quale al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la nota del 28 luglio 2009 con la quale il predetto laboratorio ha comunicato che in seguito a nuove disposizioni della propria direzione generale, chiede la sospensione della sopra citata autorizzazione al rilascio dei certificati nel settore vitivinicolo;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 24 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2007 al laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze, ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10225

DECRETO 6 agosto 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», registrata con regolamento (CE) n. 492/03 della Commissione del 18 marzo 2003.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/06 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il egolamento (CE) n. 492/03 della Commissione del 18 marzo 2003, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Soprèssa Vicentina;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della Soprèssa Vicentina DOP, con sede legale Asiago (Vicenza), via Garibaldi n. 45, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Soprèssa Vicentina;

Vista la nota protocollo n. 12560 del 5 agosto 2009, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 9 aprile 2009, con la quale il Consorzio di tutela Sopressa Vicentina DOP, richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela Sopressa Vicentina DOP, sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela Sopressa Vicentina DOP e trasmesso con nota n. 12560 del 5 agosto 2009 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Sopressa Vicentina, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A10224

DECRETO 12 agosto 2009.

Autorizzazione alla «Società C&T S.p.a.», ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 contenente le norme in materia ambientale;

Visto il decreto ministeriale 5396 del 27 novembre 2008 con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'art. 5, paragrafo 4 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008 che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Visto, in particolare, il paragrafo 4, lettera *b)* del citato articolo 5 che stabilisce che, per la campagna 2008/2009, l'autorizzazione ai soggetti che utilizzano le fecce e le vinacce per usi diversi dalla distillazione è rilasciata dal Ministero, previo parere della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente;

Visto il decreto dipartimentale n. 6140 del 23 dicembre 2008 con il quale la Società C&T S.p.A. è stata autorizzata, per la campagna 2008/2009 ad utilizzare le vinacce

vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;

Vista la nota n. 19955 del 7 agosto 2009 con la quale la Regione Molise ha espresso parere favorevole all'utilizzo da parte della Società C&T S.p.a. delle vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile;

Vista la domanda presentata dalla Società C&T S.p.a. con sede legale in Ancona, Corso Matteotti n. 117 e stabilimento in Termoli (Campobasso) e la documentazione inviata a corredo della citata istanza;

Considerato che le caratteristiche delle vinacce depositate presso lo stabilimento di Termoli (Campobasso) dalla Società C&T Alcoli S.r.l. sono state controllate all'entrata nello stabilimento delle stesse sulla base delle disposizioni nazionali vigenti;

Considerato, altresì, che non sono concessi aiuti comunitari alla società richiedente, qualora sia rilasciata la autorizzazione richiesta;

Ritenuto di procedere alla modifica del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in premessa è sostituito dal seguente:

1) A decorrere dalla campagna 2009/2010 la Società C&T S.p.a. con sede legale in Ancona, Corso Matteotti, n. 117, è autorizzata ad utilizzare le vinacce vergini come combustibile per la produzione di energia elettrica rinnovabile.

2) Le vinacce utilizzate sono esclusivamente quelle acquistate dalla «C&T Alcool s.r.l.» limitatamente ai quantitativi dalla stessa detenuti alla data del 30 novembre di ciascun anno e stoccati nel deposito fiscale ubicato in Termoli (Campobasso) - Zona industriale.

3) Limitatamente alla campagna 2008/2009, la Società C&T spa effettua la trasformazione delle vinacce presso lo stabilimento sito in Termoli (Campobasso) - Zona Industriale, entro il 31 ottobre 2009.

4) Le vinacce consegnate alla Società C&T S.p.a. sono utilizzate unicamente per produrre energia e non possono essere destinate alla produzione di alcol.

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto dipartimentale 23 dicembre 2008 citato in premessa è sostituito dal seguente:

1) La Società C&T S.p.a. invia all'Agea Coordinamento e all'Agea-Organismo Pagatore:

l'elenco nominativo completo dei produttori di vino che hanno proceduto alla consegna delle vinacce, con l'indicazione del CUA;

un riepilogo delle vinacce consegnate da ciascun produttore indicante la quantità, il titolo alcolometrico volumico ed il monte gradi;

il numero e la data del documento di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, comunque, entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. La Società C&T S.p.a. rispetta gli obblighi stabiliti nel Decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 7 e 9.

4. Al termine di ciascuna campagna, la Società C&T S.p.a. trasmette al Ministero ed alla Regione una relazione sull'attività svolta e gli esiti della stessa.

5. Il presente decreto è inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

09A10264

DECRETO 12 agosto 2009.

Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, relativo alla «Promozione del vino sui mercati dei Paesi Terzi» - Rimodulazione della dotazione finanziaria.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante le disposizioni di attuazione dei predetti regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ed in particolare l'art. 1, comma 3, che consente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare la ripartizione finanziaria di cui all'Allegato 1b del decreto stesso per le campagne successive;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 di modifica del decreto ministeriale 8 maggio 2009 che stabilisce, tra l'altro, i criteri da adottare per la ripartizione dei fondi tra le regioni e province autonome;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la campagna 2009/2010, ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in premessa, la dotazione finanziaria assegnata alla misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi ammonta a euro 35.015.687.

2. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 è ripartita in:

a) fondi quota nazionale, per un importo pari a euro 10.504.706.

b) fondi quota regionale, per un importo pari a euro 24.510.981.

3. La ripartizione dei fondi quota regionale, di cui al precedente comma 2, lettera *b)*, tra le regioni e province autonome, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 29 luglio 2009 citato in premessa, è riportata all'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 12 agosto 2009

Il capo del Dipartimento: PETROLI

ALLEGATO 1

QUADRO FINANZIARIO FONDI QUOTA REGIONALE
CAMPAGNA 2009/2010

Piemonte	2.556.024
Valle D'Aosta	116.335
Lombardia	1.027.812
Trentino Alto Adige	1.037.755
Veneto	3.435.517
Friuli Venezia Giulia	876.426
Liguria	152.687
Emilia Romagna	2.323.310
Toscana	2.606.322
Umbria	507.997
Marche	681.905
Lazio	783.111
Abruzzo	957.889
Molise	207.848
Campania	717.810
Puglia	2.368.871
Basilicata	194.681
Calabria	337.229
Sicilia	2.889.552
Sardegna	731.900
Totale	24.510.981

09A10265

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2009.

Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, e in particolare l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, recante la modifica della composizione della Commissione di riserva prevista ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 agosto 2002 di istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2003, di affidamento in gestione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» all'Ente parco nazionale dell'Asinara;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulata e adottata in data 5 maggio 2009 con delibera n. 16 dal Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, ente gestore della medesima area marina protetta, successivamente integrata e modificata dal medesimo Ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica;

Considerato che la Commissione di riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, e che pertanto le relative funzioni per l'esame della proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale dell'Asinara, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», formulato e adottato dall'Ente parco nazionale dell'Asinara, in qualità di ente gestore.

Roma, 30 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Allegato di cui all'art. 1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLA DELL'ASINARA»
(ex articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo 13 agosto 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

g) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;

h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

i) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;

j) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

k) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

l) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

q) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

r) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

s) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e/o 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

t) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

u) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

v) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

w) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

x) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

y) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, le attività non consentite e la delimitazione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 13 agosto 2002, istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.
Gestione dell'area marina protetta

La gestione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 1 del decreto 21 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare, con proprio provvedimento, l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 5.
Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. La figura del responsabile dell'area marina protetta può coincidere con quella del Direttore del Parco nazionale dell'Asinara, in qualità di ente gestore dell'area marina protetta individuato ai sensi dell'art. 1 del decreto 21 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a) curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;

b) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva.

d) curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e) promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f) promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g) qualsiasi altro compito affidato dal soggetto gestore.

5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

Art. 6.
Commissione di riserva

La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara» con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche e integrazioni, in ultimo previste dall'art. 3, comma 339, della legge n. 244/2007, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;

e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore;

decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo posta elettronica certificata, telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 7.
Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», di cui all'art. 4 del decreto istitutivo 13 agosto 2002.

Art. 8.
Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Art. 9.
Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b. parametri analizzati;

c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.

4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.

5. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono autorizzati, previa comunicazione all'ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.

6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.

9. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 10.
Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di

segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 26.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 11.
Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.

2. La balneazione è consentita nelle zone B e C, nel rispetto delle ordinanze della competente autorità marittima.

Art. 12.
Disciplina delle immersioni subacquee individuali

1. All'interno dell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee individuali e in gruppo.

Art. 13.
Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.

2. Nell'area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni dell'ente gestore.

3. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a. con partenza dall'unità navale di appoggio;

b. in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 3 guide e 18 subacquei per ciascuna immersione;

4. In zona C sono consentite le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.

5. Le visite guidate subacquee nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:

a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;

c. non è consentito, salvo specifica autorizzazione dall'ente gestore, lo sbarco a terra;

d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

e. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;

f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;

g. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.

6. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:

a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;

b. in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa.

8. L'utilizzo di apparecchi a supporto dell'attività di immersione quali motori elettrici, r.o.v. (propulsori subacquei) e radiotrasmittenti subacquee, è consentito previa specifica autorizzazione dell'ente gestore.

9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

10. Nelle zone B e C l'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito ai gavitelli sommersi, di colore bianco, posti a - 3 m di profondità, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

11. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

12. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'autorità marittima e dall'ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:

a. attestare il possesso dei requisiti indicati nella legge regionale 25 febbraio 1999, n. 9, della Regione Autonoma della Sardegna;

b. attestare che almeno uno dei soci del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori;

c. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

d. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;

e. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 26;

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, le unità navali ad esse adibite devono possedere uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a. essere equipaggiate con motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b. essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.

15. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protet-

ta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a. i siti di immersione;

b. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

c. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

d. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee.

16. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le visite guidate subacquee le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 14.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.

2. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.

3. In zona A non è consentita la navigazione da diporto.

4. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

5. In zona B non è consentita la libera navigazione a motore.

6. In zona B, ai fini dell'accesso agli approdi di Cala La Reale e Cala d'Oliva, con successivo provvedimento dell'ente gestore e sulla base delle indicazioni della Capitaneria di Porto competente, sono istituiti appositi corridoi di lancio, di ampiezza massima non superiore a 100 metri.

7. L'utilizzo dei corridoi di lancio è consentito previa autorizzazione dell'ente gestore, ad una velocità non superiore a 5 nodi.

8. In zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione a motore di natanti e imbarcazioni ad una velocità non superiore a 10 nodi.

9. Nel tratto di mare denominato «Passaggio dei Fornelli», che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa, la navigazione è consentita ad una velocità non superiore ai 3 nodi.

10. In zona B, nel tratto di mare antistante la zona A compresa tra Punta Pedra Bianca e Punta Agnadda, è consentita la navigazione ad un numero massimo di 3 unità adibite al charter a vela o al pescaturismo, preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

11. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

12. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la navigazione a motore in zona C, i soggetti richiedenti devono indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per la navigazione da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 15.
Disciplina dell'attività di ormeggio

1. In zona A l'ormeggio è vietato.

2. In zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore.

3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

a) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;

c) la balneazione è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.

d) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;

e) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);

f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

2) Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di pescaturismo, trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate, esclusivamente agli apposti gavitelli singoli nonché presso gli ormeggi predisposti ai moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva.

4) Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato

a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale;

c) alla durata della sosta.

5. L'ente gestore potrà garantire la funzionalità di un servizio per l'aspirazione delle acque nere e di sentina dalle casse di raccolta situate a bordo delle unità da diporto;

6. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 26.

7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 16.
Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B l'ancoraggio non è consentito.

2. Nella zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, nel rispetto delle ordinanze della competente Autorità marittima, in aree opportunamente individuate e segnalate dall'ente gestore compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali.

3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, anche individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio, e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle attività di ancoraggio.

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 17.
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione e la sosta delle navi da crociera.

2. Nella zona A non è consentita la navigazione alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, al charter a vela e alle visite guidate.

3. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite al charter a vela e alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità:

a) in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;

b) in zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre tale distanza.

4. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri, al charter a vela e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli singoli e agli ormeggi ai moli di Fornelli, Cala La Reale e Cala d'Oliva, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore.

5. È consentito l'uso di tender a remi o a motore elettrico per l'avvicinamento alla costa e l'approdo nei siti autorizzati dall'ente gestore.

6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono:

a) risultare titolari o soci di imprese la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente il trasporto passeggeri, il charter a vela o le visite guidate;

b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 26, commisurato:

i) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

ii) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al successivo comma;

iii) alla durata del permesso.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale le unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

c) unità che assicurano l'accessibilità ai disabili motori;

10. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

11. Il responsabile dell'unità navale adibita a trasporto passeggeri, charter a vela o visite guidate, prima dell'imbarco, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide o dei conduttori, il numero dei partecipanti, la data e l'orario. Copia del registro dovrà essere consegnata annualmente all'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.

Art. 18.
Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose.

2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.

3. Nella zona A non è consentita qualunque attività di pesca professionale.

4. Nelle zone B e C è consentita, ad una distanza superiore ai 150 metri dalla costa, esclusivamente la piccola pesca artigianale, esercitata con gli attrezzi della piccola pesca e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale, riservata ai pescatori, alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento.

5. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera *f)* del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta, l'ente gestore può autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino alla data del presente regolamento, fino a un massimo di 5 unità a stagione, purché imbarcati su motopescherecci condotti da un pescatore professionista in possesso dei requisiti di cui al decreto istitutivo 13 agosto 2002.

6. Trascorso un periodo di tirocinio pratico della durata di 3 anni, previa attestazione del Comandante del motopeschereccio, l'ente gestore rilascia ai soggetti che abbiano superato detto periodo di tirocinio specifica autorizzazione all'esercizio della pesca professionale nell'area marina protetta, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti all'art. 5, comma 7, lettera *f)* del decreto 13 agosto 2002 istitutivo dell'area marina protetta.

7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, con particolare riferimento alla tipologia degli attrezzi e alle modalità di esercizio.

8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 19.
Disciplina dell'attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Nelle zone A non è consentita l'attività dì pesca turismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

3. L'ormeggio delle unità navali adibite al pescaturismo è consentito ai rispettivi gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore.

4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

6. In base agli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore può stabilire con successivo autonomo provvedimento il numero massimo di unità adibite al pescaturismo nell'area marina protetta.

7. Le autorizzazioni per le attività di pescaturismo nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente ai soggetti e alle imprese non residenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.

9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Art. 20.
Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva.

2. La pesca subacquea in apnea non è consentita nell'area marina protetta.

3. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 21.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara».

2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 22.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore.

4. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a) le generalità del richiedente;

b) l'oggetto;

c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.

6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 23.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 24.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 22 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. 22 e dei criteri di cui al successivo art. 25.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da soggetti non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 25.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e i principi scaturenti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.

5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti

disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

6. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;

c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 27.

Art. 26.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, di cui ai successivi commi, è stabilita dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.

6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

7. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:

a) con versamento su c/c postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Isola dell'Asinara», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b) presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore;

c) direttamente a bordo delle unità navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi delle banche dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed, in particolare, dei dati provenienti dal Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 28.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'art. 7 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 29.
Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale, munito di concessione demaniale marittima, dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 30.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

09A10277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 27/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, intitolata «Legge quadro sulle aree protette», che all'art. 9 - tra l'altro - attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la vigilanza sugli Enti parco;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che - all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le note 7 aprile 2009, n. 3117, e 23 aprile 2009, n. 3567, con le quali il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre ha trasmesso il Programma dei lavori pubblici 2009-2011 concernente il predetto Parco e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2009 e ha formulato la richiesta d'inserimento del citato Programma all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato;

Vista la nota 6 maggio 2009, n. 3847, con la quale il presidente del Parco ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della versione aggiornata del Programma sopra richiamato, già trasmessa con nota 4 maggio 2009, n. 3785;

Visti gli ulteriori chiarimenti in ordine al citato Programma forniti in data 17 giugno 2009 dal citato Ente Parco;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre;

PRENDE ATTO

che il Programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre, nella versione aggiornata sottoposta al Comitato, è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente 29 aprile 2009, n. 63, ed è stato elaborato secondo le indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dalla legge n. 394/1991;

che gli interventi inclusi nel Programma sono costituiti da nuove costruzioni, ristrutturazioni, recuperi, completamenti, ampliamenti e manutenzioni straordinarie;

che, in particolare, il Programma include 10 interventi localizzati nella regione Liguria del costo complessivo di euro 17.864.898,62, totalmente coperti con stanziamenti di bilancio statale e regionale;

che la quota parte dei suddetti dieci interventi realizzabile nell'anno 2009, indicata nella scheda concernente l'elenco annuale, ha un costo di 9.866.089,97 euro;

che la suddetta scheda indica per tutti i dieci interventi l'anno 2009 come «anno inizio lavori», ma che in realtà risultano già erogate somme per alcuni interventi, la cui realizzazione deve quindi considerarsi avviata quanto meno nel corso dell'anno 2008;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

ESPRIME

parere di compatibilità del Programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di programma successiva al 2009 troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

INVITA

il Parco nazionale delle Cinque Terre a corredare il prossimo Programma triennale da una relazione che indichi le opere realizzate nell'anno 2009 sulla base delle risorse effettivamente disponibili e che dia conto di discrasie, in termini di costo, tra il Programma inizialmente trasmesso e quello aggiornato;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

09A10343

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 26/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che - all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti e amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 507, detta disposizioni ai fini del contenimento della spesa per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, prevedendo accantonamenti e forme di indisponibilità di quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato e relative anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi;

Vista la nota 5 maggio 2009, n. 18675, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici concernenti il Dipartimento sopra citato da eseguire nel triennio 2009-2011 nonché l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2009;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO

che il Programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dà conto della programmazione dell'«edilizia di servizio» del Dipartimento stesso, individuando interventi che interessano le sedi centrali e periferiche del Dipartimento, sedi - queste ultime - costituite dagli U.M.C. (Uffici Motorizzazione Civile), dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uffici Speciali trasporti impianti fissi);

che, come precisato nella relazione di accompagnamento, il suddetto Programma:

include due interventi non realizzati, come originariamente previsto, nell'anno 2008 a seguito del taglio di risorse operato per provvedere agli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006, e della successiva tardiva riassegnazione dei relativi fondi;

riporta aggiornamenti delle priorità considerate per gli anni 2009 e 2010 dalla precedente programmazione triennale, anche in seguito alla sopravvenuta variazione degli stanziamenti previsti per il capitolo 7100 «Spese

per la progettazione e la realizzazione di impianti» (riduzione di oltre il 60 per cento degli stanziamenti di competenza dei citati anni 2009 e 2010 e azzeramento delle disponibilità per l'anno 2011);

che, considerate le limitate risorse disponibili, il Programma è riferito esclusivamente a interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti esistenti, con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio e all'adeguamento alle norme vigenti;

che, in particolare, il Programma include cinque interventi, del costo complessivo di euro 1.583.877,92, la cui copertura è assicurata, per euro 908.130,00 dallo stanziamento di bilancio del richiamato capitolo 7100 per l'anno corrente e dalla previsione di stanziamento per il 2010, e per euro 675.747,92 dai fondi relativi ai succitati interventi previsti per l'anno 2008, fondi ora inseriti tra le disponibilità del Programma in esame;

che, come evidenziato dalla citata relazione, nel Mezzogiorno sono previsti interventi per euro 273.430, che rappresentano una quota leggermente superiore al 30 per cento delle risorse imputate ai citati «stanziamenti di bilancio»;

che l'elenco annuale 2009 riporta tre dei cinque interventi inclusi nel Programma triennale, per un costo complessivo di euro 944.297,92;

che, come i precedenti, anche il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati, in quanto gli interventi sono relativi a strutture destinate all'attività istituzionale dell'Amministrazione;

ESPRIME

parere di compatibilità del Programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di programma successiva al 2009 troverà attuazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

RACCOMANDA

al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere tempestivamente a questo Comitato l'aggiornamento del Programma per il triennio 2010-2012, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al Programma approvato con la presente delibera.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

09A10344

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 1 nel giorno 22 luglio 2009.

Motivazioni.

A causa di un'interruzione dell'alimentazione della rete elettrica e di quella telefonica che interessato una parte rilevante della città di Napoli, compresa la zona del Palazzo degli uffici finanziari, protrattasi dalle ore 8,00 alle ore 13,45 del 22 luglio 2009, l'Ufficio di Napoli 1 è stato, nella predetta data, nell'impossibilità di operare, sia per l'erogazione dei servizi all'utenza presso gli sportelli del front-office, sia per l'utilizzo delle procedure informatiche necessarie all'espletamento delle attività di controllo, così come comunicato dal direttore dell'Ufficio di Napoli 1 con nota prot. n. 74315 del 23 luglio 2009.

Il Garante del contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, con nota n. 831/09 del 24 luglio 2009 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli l per la su indicata data, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, artt. 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, articoli 4 e 7, comma 1.

Napoli, 31 luglio 2009

Il direttore regionale: SANGERMANO

09A10276

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 agosto 2009.

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti del servizio di maggior tutela, ai fini dell'applicazione dei corrispettivi PED non monorari, nonché modalità di esposizione dei consumi per fascia oraria nei documenti di fatturazione relativi a tutti i clienti domestici. (Deliberazione n. ARG/elt 112/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 148/08).

Considerato che:

- nell'ambito del servizio di maggior tutela il TIV, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 56/08, ha previsto l'applicazione di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e per mesi o raggruppamenti di mesi con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati orari o trattati per fascia ai sensi del TILP, disponendo che tale applicazione avvenga:
  - secondo tempistiche differenziate per i clienti finali domestici e non domestici e, all'interno di questi ultimi, secondo il livello di potenza disponibile;
  - decorso un periodo nel quale il cliente finale abbia avuto evidenza dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria e per mesi o raggruppamenti di mesi nelle proprie fatture, pur in presenza di continuità dell'applicazione dei corrispettivi *PED* precedentemente applicati (di seguito: periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente);

- le tempistiche di applicazione ai clienti finali di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e per mesi o raggruppamenti di mesi, di cui al precedente alinea sono tali per cui:
  a) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV (di seguito: clienti BT altri usi) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno;
  b) a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TILP si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi R1 e R2;
  c) a partire dall'1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (di seguito: clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati;
  d) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), del TIV (di seguito: clienti BT illuminazione pubblica) si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
  e) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d) si applicano corrispettivi *PED* monorari;
- il TIV ha altresì identificato il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente fissandolo pari a:
  a) tre (3) mesi, per i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
  b) sei (6) mesi, per i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
  c) sei (6) mesi, per i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici;
- i periodi di comunicazione in fattura di cui al precedente alinea devono altresì tenere conto dell'eventualità in cui il sistema di telegestione non riesca a rilevare le misure e pertanto risulti necessario emettere una fattura di acconto basata su dati stimati comportando, in tali casi, che la fattura emessa a titolo di acconto non sia conteggiata ai fini del computo dei tre/sei mesi sopra richiamati;
- l'articolo 27 del TIV prevede infine che, fino alle scadenze temporali indicate ai precedenti alinea, e anche successivamente a tali scadenze per i clienti finali trattati monorari ai sensi del TILP, continuino ad applicarsi i corrispettivi *PED* precedentemente applicati.

Considerato, inoltre, che:

- condizione necessaria per l'applicazione dei corrispettivi *PED* differenziati per fascia oraria e per mesi o raggruppamenti di mesi è che presso il punto di prelievo sia installato un misuratore elettronico messo in servizio e riprogrammato in modo tale da rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria e tale da registrare i dati alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese (di seguito: riprogrammazione per fascia e per mese), come indicato dal TIV così come modificato con la deliberazione ARG/elt 56/08;
- i tempi e gli obblighi in tema di installazione, messa in servizio e riprogrammazione dei misuratori sono previsti rispettivamente dalla deliberazione n. 292/06 e dalle disposizioni del TILP e del TIV;
- la deliberazione n. 292/06, oltre a prevedere un piano di installazione dei misuratori elettronici, ha stabilito altresì che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'installazione del misuratore elettronico, il medesimo misuratore debba essere messo in servizio, ossia reso disponibile alle funzioni di telegestione e telelettura;
- il TILP ha previsto che tutti i punti di prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico messo in servizio e con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW siano trattati per fasce a decorrere:
  a) dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio, se la messa in servizio avviene entro il giorno 15 di ciascun mese;
  b) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa in servizio, qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese;
- il TIV ha previsto, al comma 19.7, che per ciascun punto di prelievo le imprese distributrici siano tenute a riprogrammare i misuratori elettronici messi in servizio in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti, tra cui i consumi differenziati per le fasce orarie, relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese;
- il medesimo TIV ha previsto al comma 27.7 che, in deroga al comma 19.7 richiamato al precedente alinea, sino al 31 dicembre 2010 la riprogrammazione dei misuratori elettronici messi in servizio sia tale da registrare i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 del TIV:
  a) relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese per tutti i punti di prelievo serviti nel mercato libero;
  b) relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese per i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi e clienti BT illuminazione pubblica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW serviti in maggior tutela;
  c) con un periodicità massima di 62 giorni per gli altri punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e serviti in maggior tutela;

- al fine di adempiere a quanto previsto al comma 27.7 del TIV la riprogrammazione deve quindi avvenire dando priorità ai punti di prelievo serviti nel mercato libero e successivamente a quelli nella titolarità di clienti BT altri usi e clienti BT illuminazione pubblica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW serviti in maggior tutela lasciando da ultimo i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi e clienti BT illuminazione pubblica con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, qualora detti punti siano serviti in maggior tutela;
- il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente decorre dal mese successivo al mese in cui i misuratori elettronici sono stati riprogrammati per fascia e per mese, ai sensi di quanto previsto dal medesimo TIV;
- le previsioni della deliberazione n. 292/06 in tema di installazione e di messa in servizio, nonché le previsioni del TILP e del TIV in tema di riprogrammazione, comportano quindi che l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per mese o raggruppamenti di mesi avvenga, con riferimento a ciascun punto di prelievo con misuratore elettronico installato, successivamente:
  a) alla messa in servizio del misuratore, che deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'installazione ha avuto luogo:
  b) all'avvio del trattamento per fascia del punto di prelievo e alla riprogrammazione mensile del misuratore;
  c) al periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente.

Considerato altresì che:

- la deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto che siano definite iniziative per informare il cliente finale e le relative associazioni dei consumatori delle modalità e delle tempistiche per l'applicazione ai clienti del servizio di maggior tutela del corrispettivo PED defferenziato per fasce e per mese o raggruppamento di mesi;
- l'Autorità in data 20 novembre 2008 in conformità all'articolo 13 della deliberazione n. 152/06 ha disposto che gli esercenti la maggior tutela inserissero nei documenti di fatturazione relativi alla fornitura ai clienti non domestici in maggior tutela emesse a partire dal 1 gennaio 2009 e fino a raggiungere tutti i clienti interessati la comunicazione "dal 2009 i clienti non domestici del servizio di maggior tutela con contatore teleletto avranno un prezzo dell'energia differenziato per fasce orarie. L'applicazione di tale prezzo è preceduta da tre bollette che evidenziano la ripartizione per fasce dei consumi. Per informazioni: www.autorita.energia.it";
- successivamente al 20 novembre 2008 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità specifiche informazioni relative alle tempistiche e modalità di applicazione dei corrispettivi PED articolati per fasce e per mese o raggruppamenti di mesi nella forma di domande frequenti destinate ai clienti BT altri usi;

- la comunicazione relativamente ai clienti domestici necessita di porre in essere iniziative specifiche ulteriori volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali con riferimento all'entrata in vigore dei corrispettivi PED articolati per fasce e per raggruppamenti di mesi nonché con riferimento a quali misure porre in essere per concentrare i propri consumi nelle fasce orarie non di punta;
- la deliberazione n. 152/06 prevede, all'articolo 4, comma 4.1, che la bolletta evidenzia tra l'altro le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data ed i consumi fatturati; tali informazioni trovano collocazione nel quadro sintetico della bolletta;
- le modalità di esposizione delle informazioni di cui al precedente alinea adottate da alcuni esercenti non risultano di agevole comprensione da parte dei clienti finali.

Considerato, infine, che:

- il riscontro del numero dei clienti finali serviti in maggior tutela che hanno l'applicazione di corrispettivi *PED* differenziati per fascia e per mesi o raggruppamenti di mesi, nonché dei clienti per i quali decorre il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fascia, è un elemento indispensabile ai fini conoscitivi e statistici e al fine di valutare la corretta applicazione di quanto previsto in termini di erogazione del servizio di maggior tutela e applicazione dei corrispettivi del medesimo servizio, anche per le finalità di monitoraggio per lo sviluppo del mercato della vendita al dettaglio;
- l'articolo 6bis del TIV impone già obblighi di comunicazione in capo a tutti gli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio dei dati relativi al numero di punti di prelievo che vengono serviti o che cessano di essere serviti nel regime di maggior tutela, prevedendo che ciascun esercente la maggior tutela comunichi, entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, all'Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) i dati ai fini del monitoraggio secondo modalità di comunicazione definite dal medesimo Acquirente unico;
- l'articolo 6bis del TIV prevede altresì che l'Acquirente unico trasmetta all'Autorità i dati di cui al precedente alinea, entro 7 giorni lavorativi dal termine dell'invio dei dati da parte degli esercenti la maggior tutela, secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.

Ritenuto che sia:

- opportuno prevedere la comunicazione ai clienti domestici dell'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce e per raggruppamenti di mesi, tramite un testo approvato dall'Autorità, da inviare unitamente ai documenti di fatturazione in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi;
- opportuno fornire agli esercenti il *format* del testo di cui al precedente alinea, rimandando eventuali modifiche del testo a un successivo provvedimento;

- opportuno prevedere che tale testo, inviato in corrispondenza all'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei nuovi corrispettivi PED sia integrato da una tabella recante i valori di prezzo per kWh al netto delle imposte riferiti ad un cliente tipo domestico e che tali valori siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
- opportuno fornire a tutti i clienti domestici a cui siano applicati corrispettivi PED articolati per fascia e per raggruppamenti di mesi, per i primi tre periodi di fatturazione successivi a tale applicazione, informazioni circa la ripartizione dei propri consumi e, in particolare, a coloro che abbiano prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1, indicazioni circa l'opportunità di adottare accorgimenti per spostare i propri consumi nelle fasce F2 ed F3;
- opportuno prevedere che nei documenti di fatturazione dei clienti finali domestici l'esposizione delle informazioni relative alle letture ed ai consumi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della deliberazione n. 152/06 avvenga in modo da rendere trasparente e comprensibile al cliente la ripartizione dei propri consumi, anche in termini percentuali, secondo uno schema approvato dall'Autorità;
- opportuno estendere il mandato di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 56/08 al Direttore della Direzione comunicazione ed eventi affinché vengano poste in essere iniziative ulteriori di informazione e comunicazione volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali con riferimento all'entrata in vigore dei corrispettivi PED articolati per fasce e per mese/raggruppamenti di mesi nonché con riferimento a quali misure porre in essere per concentrare i propri consumi nelle fasce orarie non di punta;
- necessario, alla luce degli ulteriori obblighi informativi e di comunicazione indicati nel presente provvedimento, prevedere che l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mese per i clienti domestici avvenga a partire dal 1° aprile 2010;
- necessario prevedere obblighi di comunicazione da parte di tutti gli esercenti la maggior tutela al fine di avere riscontro circa il numero di clienti serviti in maggior tutela ai quali sono applicati corrispettivi *PED* differenziati per fascia e per mesi o raggruppamenti di mesi, nonché dei clienti per i quali decorre il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fascia;
- opportuno prevedere che la trasmissione dei dati di cui al precedente alinea avvenga secondo le medesime modalità e scadenze previste dall'articolo 6bis del TIV, prevedendo tuttavia una cadenza di comunicazione trimestrale

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:

a. al comma 1.1 è inserita la seguente definizione:
   - "**deliberazione ARG/elt 112/09:** è la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;"

b. dopo l'articolo 6bis, è inserito il seguente articolo 6ter:

"Articolo 6ter

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela in tema di applicazione di corrispettivi PED non monorari

6ter.1 Ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Acquirente unico, secondo le modalità dallo stesso definite, le informazioni relative a:
a) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi *PED* non monorari di cui all'articolo 7;
b) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi *PED* per fascia ai sensi dell'articolo 27;
c) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi *PED* monorari;
d) il numero dei punti di prelievo per i quali ha avuto luogo la comunicazione dei consumi differenziati per fascia e per mesi o raggruppamenti di mesi, ai sensi del comma 7.4ter, specificando altresì il numero dei punti di prelievo per i quali la comunicazione ha avuto luogo per la prima volta.

6ter.2 La comunicazione di cui al comma 6ter.1 deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre a partire dal mese di ottobre 2009 e deve contenere i dati distinti per ciascuno dei tre mesi precedenti il mese della comunicazione.

6ter.3 Le informazioni di cui al comma 6ter.1 devono essere fornite distintamente per:
a) la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
b) la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), per la quale deve essere effettuata l'ulteriore separazione tra i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

6ter.4 Nei casi in cui la fatturazione avvenga con cadenza non mensile, le informazioni di cui al comma 6ter.1, lettera d) si devono riferire al primo mese di competenza del periodo di fatturazione.

6ter.5 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite distintamente per ciascuna regione.

6ter.6 Entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di cui al comma 6ter.2, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità i dati di cui al presente articolo secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.";

c. al comma 8.1bis dopo le parole "raggruppamenti di mesi." sono aggiunte le seguenti parole "Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela riporta in fattura la distribuzione dei consumi esclusivamente per fasce orarie.";

d. dopo il comma 8.2 è inserito il seguente comma:

"8.3 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela è tenuto a riportare nelle prime tre fatture successive all'applicazione dei corrispettivi PED non monorari le comunicazioni previste dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09.";

e. al comma 27.5 le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2010";

f. al comma 27.6bis le parole "1 gennaio 2010" sono sostituite dalle parole "1 aprile 2010";

g. dopo il comma 27.7 è inserito il seguente comma

"27.8 L'informativa di cui al comma 8.1bis continua ad essere inviata ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), per i quali l'esercente la maggior tutela vi abbia provveduto relativamente al mese di luglio 2009 e/o al mese di agosto 2009 fino alla data di applicazione dei corrispettivi PED non monorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera c) e al comma 7.4. lettera c)."

2. di prevedere che a partire dal 1° dicembre 2009 e fino ad interessare tutti i clienti domestici, ciascun esercente la maggior tutela alleghi alla bolletta dei clienti domestici i cui misuratori siano già stati programmati per fascia e per mese, in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi, una informativa secondo quanto di seguito riportato:
    a. in occasione del penultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo recante il testo con un *format* uguale a quanto riportato all'*Allegato A* del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

b. in occasione dell'ultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo di colore diverso recante il testo con un *format* uguale a quanto riportato all'*Allegato B* del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere che, a partire dal 1° gennaio 2010, i valori della tabella di cui all'*Allegato B* siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
4. di prevedere che il testo obbligatorio dei fogli informativi di cui agli *Allegati A e B* possa essere modificato, con successivo provvedimento, dall'Autorità;
5. di prevedere che, a partire dal 1° dicembre 2009, in tutte le bollette dei clienti domestici il cui misuratore sia stato riprogrammato ai sensi dell'articolo 19, comma 19.7, e dell'articolo 27, comma 27.7, del TIV e fino all'emanazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione ARG/com 148/08, l'esposizione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere b) e c) della deliberazione n. 152/06, integrata con l'indicazione della ripartizione percentuale dei consumi, avvenga secondo lo schema di cui all'*Allegato C* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prevedere che, a partire dal 1° aprile 2010, ciascun esercente la maggior tutela riporti nelle prime tre bollette dei clienti domestici in cui siano applicati corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi:
   a. nel caso in cui il cliente abbia prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1, la dicitura: *"Gentile cliente, le segnaliamo che la percentuale dei suoi consumi nella fascia ad alto costo (F1 – dalle 8 alle 19 dei giorni feriali) è superiore al consumo medio nazionale di riferimento per i consumi domestici nella medesima fascia, pari al 33%. Le suggeriamo pertanto di valutare l'opportunità di adottare accorgimenti che le consentano di consumare meno nella fascia ad alto costo; a questo scopo potrà richiedere eventuali informazioni al numero verde 800.166.654 o anche al suo fornitore."*;
   b. nel caso in cui il cliente non abbia prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1 la dicitura: *"Gentile cliente, le segnaliamo che la percentuale dei suoi consumi nella fascia ad alto costo (F1 – dalle 8 alle 19 dei giorni feriali) non risulta superiore al consumo medio nazionale di riferimento per i consumi domestici nella medesima fascia, pari al 33%. Per informazioni su come ridurre ulteriormente i suoi consumi nella fascia ad alto costo, potrà rivolgersi al numero verde 800.166.654 o anche al suo fornitore."*;

7. di estendere il mandato di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 56/08 al Direttore della Direzione comunicazione ed eventi affinché vengano poste in essere ulteriori iniziative di informazione e comunicazione volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali con riferimento all'entrata in vigore dei corrispettivi PED articolati per fasce orarie e per mese/raggruppamenti di mesi, nonché con riferimento a quali misure porre in essere per concentrare e propri consumi nelle fasce orarie non di punta;
8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 6 agosto 2009

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

importante

in arrivo i nuovi *prezzi biorari*
consigli per risparmiare in bolletta

Gentile Signora/Signore,

per la sua *bolletta* è in arrivo un'importante novità: per i consumi di elettricità, successivi al prossimo mese di XXX, Lei pagherà *prezzi biorari,* più bassi la sera, la notte ed i fine settimana, più alti nelle ore centrali della giornata.

Il nuovo sistema di prezzi differenziati è stato previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per consentire risparmi sulle bollette, una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale e per contribuire alla difesa dell'ambiente.

- **I prezzi saranno più bassi dalle 19 alle 8 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e negli altri festivi; nella Sua *bolletta* saranno indicati come *fasce 'F2 e F3'*;**
- **I prezzi saranno più alti dalle 8 alle 19 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì); nella sua bolletta saranno indicati come *fascia 'F1'.***

I *prezzi biorari* per fasce sono più alti di giorno, quando la domanda e i costi dell'elettricità sono più alti; sono invece minori la sera, la notte ed i fine settimana e negli altri giorni festivi, quando la richiesta di energia è bassa.
Sono anche previsti prezzi più bassi nei mesi di marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre e più alti negli altri mesi dell'anno.

Per risparmiare sulla *bolletta* sarà quindi molto importante gestire al meglio i consumi di elettricità, spostandoli il più possibile negli orari meno costosi, quando i prezzi sono più bassi, senza per questo rinunciare alle normali attività

Come risparmiare con i nuovi *prezzi biorari?*
Per risparmiare sulla bolletta è necessario consumare l'elettricità quando i prezzi sono minori (ad esempio usando elettrodomestici dopo le 19 e prima delle 8, nei fine settimana o negli altri giorni festivi); la spesa invece aumenta consumando quando i prezzi sono più alti, dalle 8 alle 19 dei giorni feriali.

Per risparmiare, sarà necessario che Lei concentri almeno i due terzi (più del 66%) dei Suoi consumi nei momenti in cui i prezzi sono più bassi. Questo modo più virtuoso di consumare l'elettricità è facilitato dal fatto che **in un anno, le ore convenienti (in fasce F2 ed F3) sono circa il doppio di quelle più costose (in fascia F1).**

Per facilitarLa nell'ottenere ogni miglior vantaggio dai nuovi *prezzi biorari*, l'Autorità per l'energia ha reso obbligatorie precise informazioni: già su questa *bolletta,* infatti, troverà la ripartizione quantitativa e in percentuale dei Suoi consumi, divisi secondo i diversi momenti e i relativi prezzi. Lei potrà così controllare l'andamento dei suoi consumi nel tempo e decidere eventualmente di concentrarli nei momenti più convenienti (fasce F2 e F3) rispetto a quelli più costosi (fascia F1).

Ulteriori informazioni

Se desidera ulteriori informazioni, può rivolgersi ai riferimenti indicati nella prima pagina della Sua *bolletta*. Altre informazioni si possono ottenere chiamando il numero verde 800.166.654 o consultando la sezione 'prezzi biorari' nei siti internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e dell'Acquirente Unico (www.acquirenteunico.it).

Possibilità di scegliere altre offerte

Se Lei decidesse di non voler utilizzare i nuovi *prezzi biorari* stabiliti dall'Autorità, potrà comunque e liberamente scegliere altri tipi di contratto con venditori che potrebbero offrirLe altre opportunità. Le ricordiamo infatti che dal luglio 2007, tutti possono scegliere liberamente da chi comprare l'elettricità. Lei potrà quindi:

- mantenere l'attuale contratto: in questo caso pagherà per i suoi consumi di elettricità successivi al prossimo mese di XXXXX i nuovi *prezzi biorari* fissati dall'Autorità per l'energia, rimanendo così nel "*servizio di maggior tutela*";
- scegliere un nuovo contratto con differenti condizioni, passando così al *"mercato libero"*. Per avere informazioni su eventuali altre offerte, potrà utilizzare anche il sistema *Trova offerte* sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Fino all'entrata in vigore dei nuovi *prezzi biorari*, Lei continuerà a pagare in base al vecchio prezzo (monorario).

Consigli utili per il risparmio

Non tutti gli elettrodomestici consumano la stessa quantità di elettricità. Per orientarsi al meglio è consigliabile consultare le varie pubblicazioni e i siti internet resi via via disponibili da Istituzioni, Associazioni dei consumatori, operatori specializzati e organi di stampa.

Ricordiamo che per risparmiare in bolletta è necessario che i suoi consumi nelle fasce F2 e F3 siano almeno il doppio di quelli nella fascia F1**.** Se ad esempio Lei consuma 450kWh in un bimestre, avrà un vantaggio economico concentrando almeno 300 kWh nelle fasce F2 e F3, lasciando meno di 150 kWh nella fascia F1**.** Potrà quindi essere utile spostare il più possibile nelle ore più convenienti l'utilizzo di scaldabagno, lavatrici, ferro da stiro, forno elettrico etc., evitando di accenderli nelle ore più costose.

Le abbiamo inviato questa comunicazione, perché il Suo attuale contratto prevede prezzi dell'elettricità alle condizioni del *servizio di maggior tutela* fissate dall'Autorità per l'energia e perché il Suo contatore è già in grado di registrare, visualizzare e trasmettere i consumi secondo le diverse fasce orarie.

ALLEGATO *B*

importante

in arrivo i nuovi *prezzi biorari* consigli per risparmiare in bolletta

Gentile Signora/Signore,

per la sua *bolletta* è in arrivo un'importante novità: per i consumi di elettricità, successivi al prossimo mese di XXX, Lei pagherà *prezzi biorari,* più bassi la sera, la notte ed i fine settimana, più alti nelle ore centrali della giornata.

Il nuovo sistema di prezzi differenziati è stato previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per consentire risparmi sulle bollette, una maggiore efficienza del sistema elettrico nazionale e per contribuire alla difesa dell'ambiente.

- **I prezzi saranno più bassi dalle 19 alle 8 dei giorni feriali, il sabato, la domenica e negli altri festivi; nella Sua *bolletta* saranno indicati come *fasce 'F2 e F3'*;**
- **I prezzi saranno più alti dalle 8 alle 19 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì); nella sua bolletta saranno indicati come fascia 'F1'.**

I *prezzi biorari* per fasce sono più alti di giorno, quando la domanda e i costi dell'elettricità sono più alti; sono invece minori la sera, la notte ed i fine settimana e negli altri giorni festivi, quando la richiesta di energia è bassa.
Sono anche previsti prezzi più bassi nei mesi di marzo, aprile, maggio, agosto, settembre, ottobre e più alti negli altri mesi dell'anno.

Per risparmiare sulla *bolletta* sarà quindi molto importante gestire al meglio i consumi di elettricità, spostandoli il più possibile negli orari meno costosi, quando i prezzi sono più bassi, senza per questo rinunciare alle normali attività

Come risparmiare con i nuovi *prezzi biorari?*
Per risparmiare sulla bolletta è necessario consumare l'elettricità quando i prezzi sono minori (ad esempio usando elettrodomestici dopo le 19 e prima delle 8, nei fine settimana o negli altri giorni festivi); la spesa invece aumenta consumando quando i prezzi sono più alti, dalle 8 alle 19 dei giorni feriali.

Per risparmiare, sarà necessario che Lei concentri almeno i due terzi (più del 66%) dei Suoi consumi nei momenti in cui i prezzi sono più bassi. Questo modo più virtuoso di consumare l'elettricità è facilitato dal fatto che **in un anno, le ore convenienti (in fasce F2 ed F3) sono circa il doppio di quelle più costose (in fascia F1).**

Per facilitarLa nell'ottenere ogni miglior vantaggio dai nuovi *prezzi biorari*, l'Autorità per l'energia ha reso obbligatorie precise informazioni: già su questa *bolletta,* infatti, troverà la ripartizione quantitativa e in percentuale dei Suoi consumi, divisi secondo i diversi momenti e i relativi prezzi. Lei potrà così controllare l'andamento dei suoi consumi nel tempo e decidere eventualmente di concentrarli nei momenti più convenienti (fasce F2 e F3) rispetto a quelli più costosi (fascia F1).

Ulteriori informazioni
Se desidera ulteriori informazioni, può rivolgersi ai riferimenti indicati nella prima pagina della Sua *bolletta*. Altre informazioni si possono ottenere chiamando il numero verde 800.166.654 o consultando la sezione 'prezzi biorari' nei siti internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e dell'Acquirente Unico (www.acquirenteunico.it).

Possibilità di scegliere altre offerte
Se Lei decidesse di non voler utilizzare i nuovi *prezzi biorari* stabiliti dall'Autorità, potrà comunque e liberamente scegliere altri tipi di contratto con venditori che potrebbero offrirLe altre opportunità. Le ricordiamo infatti che dal luglio 2007, tutti possono scegliere liberamente da chi comprare l'elettricità. Lei potrà quindi:

- mantenere l'attuale contratto: in questo caso pagherà per i suoi consumi di elettricità successivi al prossimo mese di XXXXX i nuovi prezzi biorari fissati dall'Autorità per l'energia, rimanendo così nel "servizio di maggior tutela";
- scegliere un nuovo contratto con differenti condizioni, passando così al *"mercato libero"*. Per avere informazioni su eventuali altre offerte, potrà utilizzare anche il sistema *Trova offerte* sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Fino all'entrata in vigore dei nuovi *prezzi biorari*, Lei continuerà a pagare in base al vecchio prezzo (monorario).

Consigli utili per il risparmio
Non tutti gli elettrodomestici consumano la stessa quantità di elettricità. Per orientarsi al meglio è consigliabile consultare le varie pubblicazioni e i siti internet resi via via disponibili da Istituzioni, Associazioni dei consumatori, operatori specializzati e organi di stampa.

Ricordiamo che per risparmiare in bolletta è necessario che i suoi consumi nelle fasce F2 e F3 siano almeno il doppio di quelli nella fascia F1**.** Se ad esempio Lei consuma 450kWh in un bimestre, avrà un vantaggio economico concentrando almeno 300 kWh nelle fasce F2 e F3, lasciando meno di 150 kWh nella fascia F1**.** Potrà quindi essere utile spostare il più possibile nelle ore più convenienti l'utilizzo di scaldabagno, lavatrici, ferro da stiro, forno elettrico etc., evitando di accenderli nelle ore più costose.

La seguente scheda può fornirLe utili indicazioni per i suoi primi confronti economici.

<table>
<tr><th colspan="4">Prezzi al kWh, per cliente tipo
(potenza impegnata 3 kW prima casa, con consumo pari a 2700 kWh/anno)
al netto delle imposte</th></tr>
<tr><th>Mesi</th><th>Prezzo monorario</th><th>Prezzi in fascia F1</th><th>Prezzi in fasce F2 ed F3</th></tr>
<tr><td>gen, feb, giu,
lug, nov, dic</td><td rowspan="2">xxx €/kWh</td><td>xxx €/kWh</td><td>xxx €/kWh</td></tr>
<tr><td>mar, apr, mag,
ago, sett, ott.</td><td>xxx €/kWh</td><td>xxx €/kWh</td></tr>
</table>

(*) i prezzi sono calcolati con riferimento al trimestre in corso alla data di emissione della *bolletta*

Le abbiamo inviato questa comunicazione, perché il Suo attuale contratto prevede prezzi dell'elettricità alle condizioni del *servizio di maggior tutela* fissate dall'Autorità per l'energia e perché il Suo contatore è già in grado di registrare, visualizzare e trasmettere i consumi secondo le diverse fasce orarie.

ALLEGATO *C*

Consumi in kWh ripartiti per fasce in base alle letture effettive del misuratore

Fasce orarie	Penultima lettura	Ultima lettura	Consumo	%
F1	*Data, lettura*	*Data, lettura*	*	
F2	*Data, lettura*	*Data, lettura*	**	
F3	*Data, lettura*	*Data, lettura*		
		Consumo totale		100%

Legenda:

* Nella casella è riportato il suo consumo in fascia F1, ad alto costo (dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi)

** Nella casella è riportata la somma dei suoi consumi nelle fasce F2 e F3, a basso costo (dalle ore 19.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì, sabato, domenica e giorni festivi)

09A10272

DELIBERAZIONE 7 agosto 2009.

Disposizioni in materia di condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009. (Deliberazione n. ARG/gas 114/09).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2009 (di seguito: il decreto del Ministro);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2009, ARG/gas 92/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, ARG/gas 99/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 110/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 110/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 111/09;
- la segnalazione dell'Autorità 27 febbraio 2009, PAS 3/09;
- la lettera del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) in data 30 luglio 2009, prot. Autorità n. 45557 del 6 agosto 2009 (di seguito: lettera del Ministro);
- la comunicazione di Eni S.p.A., prot. Autorità n. 43015 del 24 luglio 2009;
- la comunicazione di Eni S.p.A., prot. Autorità n. 44715 del 3 agosto 2009.

Considerato che:

- l'articolo 3 del decreto legge n. 79/09 prevede che il Ministro:
  a) ai sensi del comma 1, adotti misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie;
  b) ai sensi del comma 2, fissi il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle procedure di cui alla lettera precedente;
  c) ai sensi del comma 2, definisca i criteri secondo i quali l'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente (di seguito: eventuale differenza positiva o EDP) è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas (di seguito: clienti beneficiari);
- il medesimo articolo 2 prevede che gli interventi prospettati al precedente alinea siano adottati dal Ministro su proposta dell'Autorità, cui è anche assegnato il compito di definire le condizioni e le modalità delle procedure concorsuali di cui alla precedente lettera a) sulla base degli indirizzi definiti nel decreto del Ministro;
- con la deliberazione ARG/gas 110/09, l'Autorità ha formulato al Ministro la proposta di cui al precedente alinea, lettere a) e c);
- con il decreto del Ministro sono state adottate le misure di cui alle precedenti lettere a) e c).

Ritenuto necessario definire le modalità e le condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 78/09 in coerenza con gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro.

Ritenuto inoltre opportuno:

- introdurre, come segnalato anche nella lettera del Ministro, i necessari correttivi alle vigenti procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto al fine di rendere compatibili gli esiti della procedura concorsuale con le forniture e i servizi di trasporto e di stoccaggio di gas per l'anno termico 1 ottobre 2009- 30 settembre 2010

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:
   a. **volume** è il volume di gas che il soggetto cedente è vincolato ad offrire presso il punto di scambio virtuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 79/09, espresso in equivalenti energetici considerando un potere calorifico superiore pari a 38,1 MJ/Smc, e pari a 190'500'000 GJ;
   b. **soggetto cedente** è la società Eni S.p.A.;
   c. **prezzo riconosciuto** è il prezzo da riconoscere al soggetto cedente in relazione a ciascun lotto offerto e determinato dal Ministro ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09;
   d. **Punto di Scambio Virtuale o PSV** è il punto virtuale della rete nazionale dei gasdotti, situato tra i punti di entrata e di uscita della medesima rete, presso il quale i soggetti abilitati possono effettuare scambi e cessioni di gas, individuato, nell'ambito delle modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04, quale mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
   e. **Smc** sta per standard metri cubi;
   f. **decreto legge n. 78/09** è il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
   g. **decreto del Ministro** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2009;
   h. **eventuale differenza positiva o EDP** è l'eventuale differenza tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09;
   i. **clienti beneficiari** sono i clienti finali cui è destinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 78/09, l'EDP;
   j. **quota del cliente beneficiario i-esimo o Qi** è la quota dell'EDP di spettanza del cliente beneficiario i-esimo determinata in base ai criteri definiti nel decreto del Ministro.

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce le condizioni e modalità delle procedure concorrenziali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 78/09 e al decreto del Ministro.

Articolo 3
Requisiti di partecipazione

3.1 Hanno titolo a partecipare alle procedure di cui al successivo comma 4.1 tutti i soggetti abilitati ad operare al Punto di Scambio Virtuale.

Articolo 4

Condizioni generali per l'offerta del volume

4.1 L'offerta del volume è effettuata dal soggetto cedente mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri e con le modalità di seguito definite.

4.2 La consegna del gas naturale oggetto dei contratti conclusi in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 4.1 avviene al Punto di Scambio Virtuale.

4.3 Ai fini dell'offerta nelle procedure concorsuali di cui al comma 4.1, il volume è suddiviso in lotti, caratterizzati da quantitativi giornalieri costanti in tutto il periodo di consegna, secondo quanto previsto al successivo articolo 5.

4.4 Ai fini dell'offerta dei lotti, il soggetto cedente prevede un prezzo minimo di vendita per ciascun lotto pari al corrispondente prezzo riconosciuto.

Articolo 5

Definizione dei lotti

5.1 Il soggetto cedente offre, alle condizioni di cui al precedente articolo 4, il volume, suddividendolo in lotti secondo i seguenti criteri:

a) ciascun lotto può avere un periodo di consegna corrispondente a:
   - periodo compreso tra il mese di ottobre 2009 ed il mese di settembre 2010 (lotti annuali);
   - periodo compreso tra il mese di ottobre 2009 ed il mese di marzo 2010 (lotti semestrali);

b) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto annuale è pari a 400'000 GJ;

c) il quantitativo di gas associato a ciascun lotto semestrale è pari a 225'000 GJ;

d) il numero complessivo dei lotti annuali da offrire in vendita è pari a 285;

e) il numero complessivo dei lotti semestrali da offrire in vendita è pari a 340.

Articolo 6

Criteri di assegnazione

6.1 Ciascuna offerta di acquisto, presentata dai richiedenti in busta chiusa nell'ambito delle procedure di cui al comma 4.1, dovrà contenere:

a. il numero di lotti richiesti per ciascuna tipologia (lotto annuale o lotto semestrale);

b. il corrispettivo offerto per l'assegnazione di ciascun lotto e l'impegno irrevocabile assunto dal richiedente ad acquistare i lotti di cui risulti assegnatario, valorizzati al corrispettivo di assegnazione.

6.2 I lotti sono assegnati, separatamente per ciascuna tipologia (lotto annuale o lotto semestrale), secondo l'ordine di merito delle offerte di acquisto, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto per l'acquisto di lotti della medesima tipologia e l'ordine di merito delle offerte di vendita, valorizzate ad un prezzo pari al prezzo riconosciuto, in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse in esito all'assegnazione.

6.3 Il valore netto delle transazioni di cui al comma 6.2 è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.

6.4 Qualora più soggetti offrano il medesimo corrispettivo per uno stesso lotto, l'assegnazione verrà effettuata dal cedente a mezzo sorteggio.

6.5 Il corrispettivo di assegnazione, pagato per ciascun lotto di cui un soggetto risulti assegnatario, è pari al corrispettivo dell'offerta di acquisto con prezzo offerto più basso tra quelle accettate per la tipologia di lotti corrispondente.

Articolo 7
Termini per lo svolgimento delle procedure concorsuali

7.1 Ai fini dell'assegnazione del volume, il soggetto cedente pubblica sul proprio sito internet, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione nonché le condizioni generali di contratto relative alla cessione del gas redatte in coerenza con le disposizioni contenute nelle condizioni contrattuali relative a precedenti procedure di assegnazione ad evidenza pubblica condotte dalla medesima società.

7.2 Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 2 settembre 2009;

7.3 L'assegnazione dei lotti dovrà avvenire il 3 settembre 2009.

Articolo 8
Obblighi informativi in capo al soggetto cedente

8.1 Il soggetto cedente, entro i 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura di assegnazione:

a) comunica all'Autorità ed al Ministero, su supporto informatico, l'esito della medesima procedura, indicando per ciascun richiedente il numero di lotti richiesti per ciascuna tipologia, la relativa offerta economica e i lotti assegnati;

b) pubblica sul proprio sito internet i dati di sintesi relativi agli esiti della procedura, indicando in particolare, per ciascuna tipologia, il numero dei richiedenti, il numero dei lotti assegnati in relazione a quelli offerti ed il corrispettivo di assegnazione;

8.2 Le informazioni a beneficio dell'Autorità di cui ai commi precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it avente per oggetto il testo: "Esiti procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 7 agosto 2009, ARG/gas 114/09".

Articolo 9
Modalità di identificazione dei clienti beneficiari

9.1 Ai fini dell'individuazione dei clienti beneficiari, l'impresa maggiore di trasporto pubblica, entro il 31 ottobre 2009 una procedura nella quale siano disciplinati, secondo le modalità di seguito individuate:

a) modalità, termini e contenuto della richiesta che il cliente beneficiario trasmette a tal fine all'impresa maggiore di trasporto;

b) modalità delle verifiche effettuate dall'impresa maggiore di trasporto per accertare la sussistenza dei requisiti da parte del beneficiario;
c) modalità di determinazione della quota dell'EDP di spettanza del richiedente;
d) modalità con le quali le altre imprese di trasporto e le imprese di distribuzione comunicano all'impresa di trasporto i dati e le informazioni necessarie per le predette verifiche e determinazione;
e) modalità di versamento dell'EDP da parte del soggetto cedente e di riconoscimento a ciascun cliente beneficiario della quota di propria spettanza;

9.2 La richiesta di cui alla lettera a) del comma 9.1 è presentata, entro il 30 novembre 2009, pena l'inammissibilità della stessa, all'impresa maggiore di trasporto dall'utente dell'impresa maggiore di trasporto al quale il cliente beneficiario richiedente abbia dato, anche indirettamente, mandato.

9.3 L'impresa maggiore di trasporto verifica il possesso da parte del cliente beneficiario richiedente dei requisiti previsti da decreto del Ministro, individua per ciascun richiedente la Qi di competenza e ne da informazione al cliente beneficiario ed all'utente.

9.4 Entro il 15 di ciascun mese il soggetto cedente versa all'impresa maggiore di trasporto la quota dell'EDP relativa al gas oggetto di cessione con consegna prevista nel mese precedente.

9.5 L'impresa maggiore di trasporto ripartisce l'importo di cui al comma precedente fra i propri utenti in proporzione alla somma delle quote Qi di competenza di ciascun cliente beneficiario dal quale ciascun utente abbia ricevuto, anche indirettamente, apposito mandato.

9.6 L'impresa maggiore di trasporto riconosce a ciascun utente l'importo determinato ai sensi del comma precedente, a compensazione degli importi dovuti dal medesimo utente per il servizio di trasporto.

9.7 L'eventuale quota residua dell'EDP, spettante al cliente beneficiario che abbia presentato richiesta nei termini di cui al precedente articolo 9, comma 9.2, non compensabile con gli importi dovuti per il servizio di trasporto è liquidata dall'impresa maggiore di trasporto direttamente a detto cliente beneficiario.

9.8 Entro il 15 di ciascun mese l'impresa maggiore di trasporto trasmette al Ministero ed all'Autorità un prospetto riepilogativo degli importi versati dal soggetto cedente e di quelli riconosciuti, a ciascun impresa di vendita mandataria ed ai rispettivi clienti beneficiari mandanti.

9.9 Le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione trasmettono all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità definite nella procedura di cui al comma 9.1, le informazioni necessarie per la sua applicazione.

9.10 I contratti di compravendita di gas naturale sono aggiornati con le modalità in base alle quali sono riconosciuti all'acquirente gli importi di cui risulta beneficiario, ai sensi del presente articolo, a compensazione dei corrispettivi dovuti.

9.11 Con successivo provvedimento l'Autorità formula una proposta al Ministero dello sviluppo economico per la regolazione definitiva dell'eventuale quota parte dell'EDP per cui non sia stata presentata richiesta ai sensi del precedente articolo 9, comma 9.2.

Articolo 10

Modifiche transitorie delle procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto

10.1 Le procedure di trasferimento e cessione della capacità di trasporto sono modificate al fine di consentire l'adeguamento delle disponibilità di detta capacità, con decorrenza a partire dall'1 ottobre 2009, con la richiesta fino al 15 settembre 2009.

Articolo 11

Disposizioni finali

11.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 7 agosto 2009

Il presidente: ORTIS

09A10273

UNIVERSITÀ «MEDITERRANEA» DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 luglio 1995, n. 169, recante l'emanazione dello statuto di autonomia di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia da parte del Ministro competente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 73 dello statuto di autonomia, le modifiche devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 del senato accademico integrato;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 14 luglio 2009 con la quale si approva all'unanimità la proposta di modifica dell'art. 58, comma 3, primo periodo dello statuto di autonomia;

Vista la nota rettorale - prot. n. 8152/SCS del 15 luglio 2009 - di trasmissione della proposta di modifica allo Statuto di autonomia al Ministero competente per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989;

Vista la nota di riscontro del 27 luglio 2009, prot. n. 2761, con la quale il MIUR comunica di non avere osservazioni da formulare;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per il recepimento delle modifiche allo statuto di autonomia;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995 e successive modificazioni e integrazioni, è modificato come segue:

L'art. 58, comma 3, primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente:

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, esterni all'Università, designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione nel campo della finanza e della contabilità pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 30 luglio 2009

Il rettore: GIOVANNINI

09A10278

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 6 agosto 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, e in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 1997), decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 dell'8 marzo 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2003), decreto rettorale n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003) e decreto rettorale n. 843 del 7 novembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 2003), e decreto rettorale n. 14 del 16 gennaio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2004);

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 27 gennaio 2009, di approvazione delle modifiche degli articoli 1, 4, 10, 17, 24, comma 2, 32, comma 2, 36, commi 5 e 6, 37, 38, 39, 58, 59, comma 2 dello statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 27 marzo 2009, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto di Ateneo di cui alla precedente premessa;

Vista la nota protocollo n. 10952 del 27 aprile 2009, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le modifiche di cui alle precedenti premesse;

Vista la nota in data 7 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non aver osservazioni in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4, 10, 17, 24, comma 2, 32, comma 2, 36, commi 5 e 6, 37, 38, 39, 58, 59, comma 2 del vigente statuto dell'Università Ca' Foscari di Venezia sono modificati secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:

«Art. 1 (*Natura e ruolo dell'Università*). — 1. L'Università Ca' Foscari Venezia, di seguito denominata Università, è sede primaria di ricerca scientifica ed istruzione superiore. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.».

«Art. 4 (*Corsi e titoli*). — 1. L'università conferisce i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR);

e) master universitario di I e II livello (MU).

2. L'Università rilascia, inoltre, attestati relativi alle attività di aggiornamento e formazione alle quali essa partecipa.

3. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono indicati nel regolamento didattico di Ateneo.».

«Art. 10 (*Prorettori*). — 1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia dell'università un prorettore vicario. Questi adotta, in caso di assenza o impedimento del rettore, i provvedimenti di ordinaria amministrazione.

2. Il prorettore vicario esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal rettore; partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del senato accademico; egli può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facoltà di appartenenza.

3. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo dell'Università, prorettori attribuendo a ciascuno compiti e ambiti di competenza. I prorettori hanno delega alla firma degli atti e rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza i prorettori, su proposta del rettore, possono far parte del-

le commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

4. La carica di prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Università e degli enti strumentali della stessa.».

«Art. 17 (*Composizione del consiglio degli studenti*). — 1. Il consiglio degli studenti è composto da non più di trenta membri, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e ai dottorati di ricerca dell'Università secondo le modalità contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni due anni accademici i suoi componenti.

3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un biennio accademico.

4. Il funzionamento e le modalità di elezione sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.».

«Art. 24 (*Natura e funzioni del dipartimento*). — 2. I dipartimenti concorrono alla organizzazione delle attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; essi sono direttamente responsabili dell'organizzazione delle attività didattiche relative ai corsi di dottorato di ricerca, ai master universitari di cui siano proponenti e agli altri corsi di formazione post-laurea ed extra-universitari.».

«Art. 32 (*Ruolo della facoltà*). — 2. L'offerta didattica della facoltà può articolarsi in corsi di laurea e laurea magistrale. La facoltà può inoltre proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi per master universitario di primo e secondo livello, di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento.

Le modalità di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di Ateneo.

«Art. 36 (*Preside di facoltà*). — 5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di prorettore vicario, di direttore di dipartimento, di direttore o presidente di centro interdipartimentale di ricerca e di centro o ente strumentale di erogazione di servizi, di presidente di collegio didattico, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore di scuola di dottorato e loro sostituti; essa è incompatibile inoltre con le cariche istituzionali del sistema delle biblioteche dell'Ateneo.

6. Il preside può designare tra i professori di prima fascia un vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Alla carica di vicepreside si applicano le stesse incompatibilità previste per la carica di preside.».

«Art. 37 (*Collegi didattici*). — 1. I collegi didattici organizzano l'attività di un singolo corso di studio o di più corsi di studio, anche di classi diverse purché omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.

2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di facoltà. Essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di dodici docenti, uno dei quali ha funzione di presidente. Il presidente deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal consiglio di facoltà.».

«Art. 38 (*Commissione didattica di facoltà*). — 1. La commissione didattica di facoltà costituisce osservatorio permanente delle attività didattiche, con particolare riguardo alla valutazione della funzionalità ed efficacia delle strutture didattiche, della qualità dell'attività didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.

2. La commissione è composta, secondo norme fissate dal regolamento della facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dal consiglio di facoltà, tra i quali lo stesso consiglio individua il presidente, e di studenti iscritti a diversi corsi di studio e designati dal consiglio degli studenti.».

Sezione II - Corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà.

«Art. 39 (*Corsi di laurea e laurea magistrale interfacoltà*). — 1. Ove il corso di laurea o laurea magistrale sia istituito mediante l'apporto di più facoltà dell'Università Ca' Foscari o anche di facoltà di altre università, le competenze sull'organizzazione della didattica proprie dei consigli di facoltà potranno essere dagli stessi delegate al collegio didattico che sarà composto dai docenti di tutte le facoltà interessate.

2. L'apporto di facoltà di altre università sarà regolato da apposite convenzioni.».

«Art. 58 (*Interpretazioni*). — 1. Nello statuto:

a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;

b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;

c) con la parola "ricercatori" si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;

d) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e per master universitario nell'Università Ca' Foscari Venezia;

e) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo" si intende tutto il personale non docente dell'università, di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;

f) con l'espressione "personale" si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo;

g) con l'espressione "è immediatamente rieleggibile per una sola volta" usata per le cariche elettive triennali si intende che la durata della carica non può superare i sei anni su nove anni.».

«Art. 59 (*Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali*). — 2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni accademici.

Art. 2.

Le modifiche di cui al precedente art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia, 6 agosto 2009

Il rettore: GHETTI

09A10269

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Ushuaia (Argentina)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Alicia Cecilia Agostino, Agente consolare onorario in Ushuaia (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Ushuaia;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

i) tenuto dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il vice direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione Min. Plen.
VARRIALE

09A10253

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice consolato in Antofagasta (Cile)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Anna Rita Apollonio, Vice Console onorario in Antofagasta (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Antofagasta;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santiago delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Antofagasta;

e) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santiago;

f) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuto dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2009

Il vice direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione Min. Plen.
VARRIALE

09A10254

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Taubatè (Brasile)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Carmen Lucia Gaudioso, Agente Consolare onorario in Taubatè (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Taubatè;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Paolo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Paolo;

h) tenuto dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2009

Il vice direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione Min. Plen.
VARRIALE

09A10255

Rilascio di *exequatur*

In data 7 agosto 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gualserio Zamperini, Console onorario della Repubblica Tunisina a Firenze.

09A10256

MINISTERO DELL'INTERNO

22° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva

- N. CN 287 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: Daystate
    Modello: MK3
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    Lunghezza canna/e: mm.400 con copricanna mm 480.0
    Lunghezza arma: mm 965.0
    Funzionamento: ad aria compressa in bombola a serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)
    Tipo della molla: Massa battente
    Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    Stato da cui e' importata: Regno Unito
    Presentatore: Ratti Gianluigi,Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche MK4 e MK4 Grand Prix

- N. CN 288 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: Webley
    Modello: Blackhawk
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    Lunghezza canna/e: mm.445 con portamirino mm 450.0
    Lunghezza arma: mm 990.0
    Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    Tipo della molla: Stantuffo
    Nr. di spire totali: 25 Diametro esterno: mm 19.1 Diametro filo: mm 3.1
    Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    Stato da cui e' importata: Regno Unito
    Presentatore: Ratti Gianluigi,Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    Note:

- N. CN 289 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: Webley
    Modello: TS375
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    Lunghezza canna/e: mm.445 con portamirino 450.0
    Lunghezza arma: mm 990.0
    Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    Tipo della molla: Stantuffo
    Nr. di spire totali: 25 Diametro esterno: mm 19.1 Diametro filo: mm 3.1
    Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    Stato da cui e' importata: Regno Unito
    Presentatore: Ratti Gianluigi,Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    Note:

- N. CN 290 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: Daystate
    Modello: Huntsman
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
    Lunghezza canna/e: mm. 460.0 con copricanna mm 530.0
    Lunghezza arma: mm 910.0
    Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)
    Tipo della molla: Massa battente
    Nr. di spire totali: 16 Diametro esterno: mm 9.3 Diametro filo: mm 1.2
    Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito
    Stato da cui e' importata: Regno Unito
    Presentatore: Ratti Gianluigi,Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)
    Note:

- N. CN 291 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina

    Denominazione: Daystate

    Modello: Merlyn

    Calibro: mm 4,5

    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore
    Lunghezza canna/e: mm. 460.0 con copricanna mm 530.0
    Lunghezza arma: mm 910.0

    Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)

    Tipo della molla: Massa battente

    Nr. di spire totali: 16 Diametro esterno: mm 9.3 Diametro filo: mm 1.2

    Stato in cui e' stata prodotta: Regno Unito

    Stato da cui e' importata: Regno Unito

    Presentatore: Ratti Gianluigi,Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)

    Note:

- N. CN 292 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Pistola

    Denominazione: Umarex

    Modello: Beretta PX4 Storm Recon

    Calibro: mm 4,5

    Numero delle canne:1

    Numero di colpi: 10 contenuti nel: Caricatore

    Lunghezza canna/e: mm. 113.0 con compensatore mm 235.0

    Lunghezza arma: mm 310.0

    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico

    Tipo della molla: A valvola

    Nr. di spire totali: 13 Diametro esterno: mm 7.8 Diametro filo: mm 0.9

    Stato in cui e' stata prodotta: Italia

    Stato da cui e' importata:

    Presentatore: Ferlito Carlo,Legale Rappresentante della ditta Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A., con sede in Gardone Val Trompia (Brescia)

    Note:

- N. CN 293 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Pistola
    Denominazione: DIANA
    Modello: LP 8 Magnum
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    Lunghezza canna/e: mm. 180.0 con copricanna mm 230.0
    Lunghezza arma: mm 457.2
    Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    Tipo della molla: Stantuffo
    Nr. di spire totali: 28 Diametro esterno: mm 18.8 Diametro filo: mm 3
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note:

- N. CN 294 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Pistola
    Denominazione: RHOM
    Modello: Twinmaster Match
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    Lunghezza canna/e: mm. 210.0 con compensatore mm 280.0
    Lunghezza arma: mm 414.0
    Funzionamento: ad aria compressa in bombola a serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Twinmaster Sport".

- N. CN 295 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Pistola
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Top
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 210.0 con compensatore mm 220.0
    Lunghezza arma: mm 341.0
    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno:mm 6.7 Diametro filo: mm 1
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note: Il modello dell'arma può essere denominato anche "Twinmaster Allrounder e Action"

- N. CN 296 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Pistola
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Trainer
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 153.0
    Lunghezza arma: mm 288.0
    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 0.95
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note:

- N. CN 297 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Shooter 200
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 430.0 con copricanna mm 460.0
    Lunghezza arma: mm 800.0
    Funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note:

- N. CN 298 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Desperado
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 340.0 con copricanna mm 540.0
    Lunghezza arma: mm 875.0
    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note:

- N. CN 299 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Shooter 88
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 430.0 con copricanna mm 460.0
    Lunghezza arma: mm 840.0
    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 20 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 1
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note:

- N. CN 300 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 153.0 con copricanna mm 320.0
    Lunghezza arma: mm 695.0
    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 0.95
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note:

- N. CN 301 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    Tipo: Carabina
    Denominazione: ROHM
    Modello: Twinmaster Trainer Combat Rifle Long Size
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: 8 contenuti nel: Tamburo
    Lunghezza canna/e: mm. 325.0 con copricanna mm 550.0
    Lunghezza arma: mm 920.0
    Funzionamento: a gas compresso (CO_2) semiautomatico
    Tipo della molla: A valvola
    Nr. di spire totali: 17 Diametro esterno: mm 6.7 Diametro filo: mm 0.95
    Stato in cui e' stata prodotta: Germania
    Stato da cui e' importata: Germania
    Presentatore: TASSINARI ANDREA,Legale Rappresentante della ditta Diamant S.a.s., con sede in Forli` (Forlì-Cesena)
    Note: L'arma può essere dotata anche di canna lunga mm 325 con copricanna mm 690.

- N. CN 302 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma
    Tipo: Pistola
    Denominazione: MAGTECH
    Modello: AP 350
    Calibro: mm 4,5
    Numero delle canne:1
    Numero di colpi: = = = contenuti nel:
    Lunghezza canna/e: mm. 180.0
    Lunghezza arma: mm 350.0
    Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)
    Tipo della molla: Stantuffo
    Nr. di spire totali: 23 Diametro esterno: mm 18.3 Diametro filo: mm 2.8
    Stato in cui e' stata prodotta: Brasile
    Stato da cui e' importata: Brasile
    Presentatore: Berti Carlo,Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.A., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)
    Note:

- N. CN 303 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina

    Denominazione: MAGTECH

    Modello: AR 500

    Calibro: mm 4,5

    Numero delle canne:1

    Numero di colpi: = = = contenuti nel:

    Lunghezza canna/e: mm. 430.0

    Lunghezza arma: mm 1100.0

    Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

    Tipo della molla: Stantuffo

    Nr. di spire totali: 38 Diametro esterno: mm 17.3 Diametro filo: mm 2.6

    Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

    Stato da cui e' importata: Brasile

    Presentatore: Berti Carlo,Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)

    Note:

- N. CN 304 progressivo della verifica di conformita' in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362
  - Descrizione dell'arma

    Tipo: Carabina

    Denominazione: MAGTECH

    Modello: ARY 400

    Calibro: mm 4,5

    Numero delle canne:1

    Numero di colpi: = = = contenuti nel:

    Lunghezza canna/e: mm. 360.0

    Lunghezza arma: mm 900.0

    Funzionamento: ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)

    Tipo della molla: Stantuffo

    Nr. di spire totali: 33 Diametro esterno: mm 17.8 Diametro filo: mm 2.8

    Stato in cui e' stata prodotta: Brasile

    Stato da cui e' importata: Brasile

    Presentatore: Berti Carlo,Legale Rappresentante della ditta Bignami S.p.a., con sede in Ora (Bolzano/Bozen)

    Note:

NOTE

- Al numero CN 211 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) Norconia mod. B 23 cal. mm 4,5 (canna mm. 450.0) " e' stata inserita la seguente nota:
    L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.

- Al numero CN 212 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) Norconia mod. B 88 cal. mm 4,5 (canna mm. 450.0) " e' stata inserita la seguente nota:
    L'arma viene importata anche dalla ditta "Armeria Concari" con sede in Lecco.

- Al numero CN 39 della verifica di conformita' dove e' iscritta la seguente arma
  - "Carabina Diana mod. F 28 cal. mm 4,5 (canna mm. 445.0) " e' stata inserita la seguente nota:
    Il modello dell`arma potra` essere denominato anche F280 oppure F280 Professional .

09A10268

Mutamento del modo di essere e mutamento della denominazione del Monastero delle Suore Domenicane, in Firenze, ed incorporazione nell'ente con effetto estintivo del Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, in Borgo San Lorenzo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 luglio 2009 sono stati disposti il mutamento del modo di essere nonché la modifica della denominazione del Monastero delle Suore Domenicane, con sede in Firenze, in Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze.

È stata, altresì disposta l'incorporazione, con effetto estintivo e contestuale devoluzione del relativo patrimonio, nel predetto ente del Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

La Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo, con sede in Firenze, subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, al Monastero di S. Caterina da Siena delle Religiose Domenicane, con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze).

09A10270

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Pesaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Pesaro, località S. Maria Fabbrecce.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10249

Estinzione della Confraternita denominata Confraternite Riunite della Misericordia e SS. Sacramento, in Monteciccardo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita denominata Confraternite Riunite della Misericordia e SS. Sacramento, con sede in Monteciccardo (Pesaro e Urbino), località Monte S. Maria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10250

Estinzione della Congregazione del SS. Sacramento, in Ascoli Satriano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Congregazione del SS. Sacramento, con sede in Ascoli Satriano (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10251

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2009 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

09A10271

Elenco dei biglietti smarriti di varie lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
4760576	000	059
4760577	000	059
4760578	000	059
4760579	000	059
4760580	000	059
4760582	000	059
4760583	000	059
4760584	000	059
4760585	000	059
4846048	000	059
4899966	000	059
4985469	000	059
5073926	000	059
4600083	000	059
6436573	000	059
6436574	000	059
6436575	000	059
6436576	000	059
7056708	000	059
7056711	000	059
7056712	000	059
7056713	000	059
7056715	000	059
7056716	000	059
7232967	000	059
4829140	000	059
4954208	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
6060818	000	029
6060819	000	029
6060820	000	029
6060821	000	029
6060822	000	029
6060824	000	029
6060830	000	029
6060831	000	029
6060832	000	029
6060833	000	029
6132579	000	029
6146099	000	029
6146485	000	029
6146486	000	029
6165547	000	029
6170735	000	029
6226940	000	029
6231768	000	029
6244142	000	029
5886367	000	029
6011507	000	029
6149196	000	029
6149197	000	029
6152821	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5319052	000	029
5319053	000	029
5332572	000	029
5332597	000	029
5365689	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
783117	000	059
971362	000	059
1109134	000	059
1109135	000	059
1109136	000	059
1109137	000	059
1109260	000	059
1109261	000	059
1109262	000	059
1109263	000	059
1109264	000	059
1109265	000	059
1221834	000	059
1262996	000	059
1264166	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto numero	biglietti dal	al
699933	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "STELLA STELLINA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1477392	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
501936	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1168830	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
60729	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
26713	000	149
26714	000	149
125146	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
673427	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1087238	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3118208	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
762955	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO UN DUE TRIS"

blocchetto numero	biglietti dal	al
29371	000	299
29372	000	299
29373	000	299
29374	000	299
29375	000	299
29376	000	299
29377	000	299
29378	000	299
29379	000	299
29380	000	299
29381	000	299
29382	000	299
29383	000	299
29384	000	299
29385	000	299
30096	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
430484	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5192590	000	299
5213663	000	299

09A10348

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro operante presso la direzione provinciale del lavoro di Trieste.

Con decreto direttoriale n. 4/09 del 3 giugno 2009 è stato sostituito un componente, supplente, della Commissione di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Trieste, nella persona della sig. ra Giuliana Lasini, in sostituzione del sig. Andrea Badodi (componente supplente), in rappresentanza dei lavoratori.

09A10333

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amyco Shampoo».

Provvedimento n. 152 del 6 agosto 2009

Specialità medicinale per uso veterinario AMYCO SHAMPOO nella confezione:

Flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102319011;

Variazione tipo IB: aggiunta, sostituzione o eliminazione di un dispositivo di misurazione o di somministrazione che non è parte integrante della confezione primaria (esclusi dispositivi per inalatori a dose controllata).

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Variazione tipo IB: aggiunta, sostituzione o eliminazione di un dispositivo di misurazione o di somministrazione che non è parte integrante della confezione primaria (esclusi dispositivi per inalatori a dose controllata).

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo IB, concernente l'introduzione nella confezione del prodotto finito di un dispositivo di misurazione al fine di dosare con maggiore precisione la quantità di medicinale da prelevare. Il dispositivo di misurazione, con capacità approssimativa di 50 ml, è in polipropilene, graduato, con tacche ogni 10 ml, fino a 40 ml.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10334

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac IB88».

Provvedimento n. 153 del 6 agosto 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIVAC IB88, nelle confezioni:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102589013;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 102589025;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102589037;

10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 102589049;

1 flacone da 5000 dosi A.I.C. n. 102589052.

Titolare A.I.C.: Merial italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Variazione Tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da 13 mesi a 15 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in questione ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del vaccino non ricostituito, confezionato per la vendita: 15 mesi, se conservato a temperatura tra +2°C e +8°C, al riparo dalla luce;

dopo la ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato. I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10335

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Activyl» 20 mg/50 mg/100 mg.

Provvedimento n. 149 del 4 agosto 2009

Procedura decentrata n. IE/V/0193/001-002-003/IB/001

Specialità medicinale per uso veterinario ACTIVYL, 20 mg/50 mg/100 mg compresse per cani, nelle confezioni:

flacone da 28 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103916019;

flacone da 84 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 103916045;

flacone da 28 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103916021;

flacone da 84 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103916058;

flacone da 28 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103916033;

flacone da 56 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103916060;

flacone da 140 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 103916072

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini – codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo IB: modifica del nome del prodotto del medicinale.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da: ACTIVYL 20 mg/50

mg/100 mg compresse per cani a: CARPROFEN INTERVET 20 mg/50 mg/100 mg compresse per cani.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

09A10336

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stargate»

Provvedimento n. 150 del 4 agosto 2009

Specialità medicinale per uso veterinario STARGATE, nelle confezioni:

flacone 50 compresse da 2 mg per cani e gatti – A.I.C. n. 101590026;

flacone da 1 ml per cani e gatti – A.I.C. n. 101590038.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (RE) – via Portella della Ginestra, 9 – codice fiscale n. 01305480650.

Estensione di linea di compresse da 2 mg a 10 mg.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione nella nuova concentrazione da 600 mg per soli cani:

flacone da 50 compresse da 10 mg per cani – A.I.C. n. 101590040.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente: composizione: ogni compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: stanozololo 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Questo provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 125 del 30 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 27 luglio 2009 – serie generale – pag. 38, fatti salvi gli stampati della nuova confezione del medicinale in questione, allegati allo stesso.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A10337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatromectin 10 mg/ml».

Provvedimento n. 151 del 4 agosto 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0145/001/II/014

Specialità medicinale per uso veterinario FATROMECTIN 10 mg/ml, nelle confezioni:

flacone da 50 ml – A.I.C. n.103639011;

flacone da 200 ml – A.I.C. n. 103639035;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 103639023.

Titolare A.I.C.: ECO Animal Health Ltd, 78 Coombe Road, London KT3 4QS - UK.

Variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da FATROMECTIN 10 mg/ml a VECTIMEC 10 mg/ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A10338

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro» 2,5 mg/ml

Decreto n. 99 del 4 agosto 2009

Procedure decentrate n. UK/V/0302/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario EFFIPRO 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico, per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Virbac S.A. con sede in lère Avenue – 2065 m – L.ID. – 06516 Carros Cedex -Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in lère Avenue – 2065 m – L.ID. – 06516 Carros Cedex - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104058019;

flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104058021;

flacone da 500 ml – A.I.C. n. 104058033

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

Principi attivi: Fipronil 2,5 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.) in cani e gatti.

Per il trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus*), in cani e gatti.

Per il trattamento dei pidocchi pungitori del cane (*Trichodectes canis*) e del gatto (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP).

Validità:

periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 1 anno.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A10339

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifiche ed integrazioni del tariffario dei servizi resi a pagamento

Si rende noto che con decreto del presidente dell'Istituto superiore di sanità in data 23 luglio 2009 così come deliberato nella seduta del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 2009, si è proceduto ad integrare e modificare il tariffario dell'Istituto.

Il testo del tariffario è consultabile sul sito web dell'Istituto superiore di sanità all'indirizzo www.iss.it

09A10345

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIC/N/V n. 1645 dell'8 luglio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2009.

Nel comunicato concernente: «Estratto determinazione AIC/N/V» n. 1645 dell'8 luglio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2009, alla pag. 8, ove è scritto:

«I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 18 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

leggasi:

«I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

09A10454

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali - biennio economico 2008-2009.

Il giorno 31 luglio 2009, alle ore 12,00, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009 tra:

L'A.Ra.N. nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) e le seguenti:

organizzazioni sindacali:

CGIL FP (firmato)

CISL FPS (firmato)

UIL FPL (firmato)

CSA Regione e autonome locali (ammessa con riserva) (firmato)

confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CISAL (ammessa con riserva) (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009.

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito denominati «Enti», in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunto successivamente.

2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 5.

7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

Art. 2.

Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella B allegata al CCNL dell'11 aprile 2008, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C.

3. Sono confermati:

a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 9 maggio 2006;

b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall'art. 29, comma 4, del CCNL del 22 gennaio 2004 e dall'art. 9, comma 1, del CCNL del 9 maggio 2006;

d) l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2008 - 2009, le misure degli incrementi di cui all'art. 2, comma 1, ed all'allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del 1° aprile 1999 e del CCNL del 14 settembre 2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 2, comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

Art. 4.

Incrementi delle risorse decentrate

1. Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;

c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;

d) l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati.

2. Presso gli enti locali, è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;

b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.

3. Presso i Comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora i Comuni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;

b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora i Comuni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

4. Presso le Regioni, è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le Regioni siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 30%;

b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora le Regioni, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.

5. Le Regioni individuano, tra quelli di cui ai precedenti commi 1 e 4, i criteri che trovano applicazione per ciascuno dei propri enti strumentali per l'incremento, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere per l'anno 2009, delle risorse di natura variabile, di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004.

6. Presso le Camere di Commercio, è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:

a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora le Camere di Commercio siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra il proprio indice di equilibrio economico-finanziario e l'indice generale medio di sistema di cui alla legge finanziaria per il 2008 non sia superiore al 10% e, comunque, inferiore a 40;

b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora le Camere di Commercio, oltre ai requisiti di cui al comma 1, presentino un indicatore di equilibrio economico - finanziario:

1) non superiore a 38, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese inferiore a 40.000;

2) non superiore a 34, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 40.000 ed inferiore a 80.000;

3) non superiore a 30, per le Camere di Commercio con un numero di imprese attive iscritte al Registro delle imprese superiore a 80.000.

7. Presso gli altri Enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali, nel limite dell' 1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ove applicabili, e nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4, non trovano applicazione presso gli Enti Locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta, ai sensi di legge, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. Le predette risorse aggiuntive sono finalizzate all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa ed alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l'incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all'anno 2007 e con riferimento anche all'anno 2008, solo per le ipotesi di eventuale incremento delle stesse nel limite dell'1,5%.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I

Art. 5.

Principi in materia di compensi per la produttività

1. Le parti confermano la disciplina dei compensi per produttività dettata dall'art. 37 del CCNL del 22 gennaio 2004, ribadendo gli ordinari principi in materia di premialità, con particolare riferimento alla natura e ai contenuti dei sistemi incentivanti la produttività e alla conseguente necessità di valutare l'apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi. In caso di assenza, l'apporto individuale del dipendente è valutato in relazione all'attività di servizio svolta ed ai risultati conseguiti e verificati, nonché sulla base della qualità e quantità della sua effettiva partecipazione ai progetti e programmi di produttività.

Art . 6.

Monitoraggio e verifiche

1. L'ANCI, l'UPI e l'UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l'iniziativa per l'avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio del lavoro precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e verifica con le OO.SS. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo - contrattuali, le problematiche connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici confronti a livello locale.

Art. 7.

Clausola di rinvio

1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al biennio economico 2008-2009, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano ad affrontare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, le problematiche connesse all'eventuale revisione dei profili normativi dell'attuale regolamentazione del rapporto di lavoro e, in particolare, le seguenti materie:

a) semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione;

b) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

c) modalità attuative dell'art.14 del CCNL del 9 maggio 2006;

d) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell'art. 12 del CCNL del 22 gennaio 2004 ed alle alte professionalità;

e) modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'art. 32, comma 7, del CCNL del 22 gennaio 2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità;

f) i profili di specifico interesse delle Regioni, non trattati nel presente CCNL;

g) le problematiche connesse alla disciplina del turno;

h) adattamento della disciplina contrattuale in materia di nuove tipologie di rapporto di lavoro alle riforme legislative intervenute in materia;

i) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.

ALLEGATO 1

Tabella A

Incrementi mensili dello stipendio tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Categoria	Dal 1 aprile 2008	Rideterminati dal 1 luglio 2008	Rideterminati dal 1 gennaio 2009
D6	11,65	19,42	77,70
D5	10,91	18,18	70,50
D4	10,43	17,38	70,50
D3	9,98	16,64	70,50
D2	9,11	15,18	64,00
D1	8,67	14,45	64,00
C5	8,98	14,97	64,40
C4	8,65	14,42	63,60
C3	8,38	13,96	63,60
C2	8,14	13,57	63,20
C1	7,95	13,24	63,20
B7	8,12	13,54	63,60
B6	7,85	13,09	55,60
B5	7,71	12,85	55,60
B4	7,58	12,63	55,60
B3	7,46	12,44	55,60
B2	7,18	11,97	52,60
B1	7,06	11,77	52,60
A5	7,20	11,99	50,60
A4	7,05	11,74	50,60
A3	6,92	11,53	50,60
A2	6,78	11,29	49,20
A1	6,68	11,14	49,20

Tabella B

Nuovo stipendio tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria	Dal 1 aprile 2008	Dal 1 luglio 2008	Dal 1 gennaio 2009
D6	27.550,12	27.643,36	28.342,72
D5	25.795,78	25.883,02	26.510,86
D4	24.656,92	24.740,32	25.377,76
D3	23.611,90	23.691,82	24.338,14
D2	21.545,21	21.618,05	22.203,89
D1	20.502,75	20.572,11	21.166,71
C5	21.236,28	21.308,16	21.901,32
C4	20.460,71	20.529,95	21.120,11
C3	19.809,98	19.876,94	20.472,62
C2	19.257,14	19.322,30	19.917,86
C1	18.791,15	18.854,63	19.454,15
B7	19.212,64	19.277,68	19.878,40
B6	18.570,58	18.633,46	19.143,58
B5	18.234,11	18.295,79	18.808,79
B4	17.920,37	17.980,97	18.496,61
B3	17.652,24	17.712,00	18.229,92
B2	16.986,57	17.044,05	17.531,61
B1	16.698,23	16.754,75	17.244,71
A5	17.018,85	17.076,33	17.539,65
A4	16.661,46	16.717,74	17.184,06
A3	16.360,20	16.415,52	16.884,36
A2	16.024,91	16.079,03	16.533,95
A1	15.804,33	15.857,85	16.314,57

Tabella C

Nuovo stipendio tabellare dal 1 gennaio 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria

D	D1 **21.166,71**	D2 ***22.203,89***	D3 **24.338,14** ***24.338,14***	D4 ***25.377,76***	D5 ***26.510,86***	D6 ***28.342,72***	
C	C1 **19.454,15**	C2 ***19.917,86***	C3 ***20.472,62***	C4 ***21.120,11***	C5 ***21.901,32***		
B	B1 **17.244,71**	B2 ***17.531,61***	B3 **18.229,92** ***18.229,92***	B4 ***18.496,61***	B5 ***18.808,79***	B6 ***19.143,58***	B7 ***19.878,40***
A	A1 **16.314,57**	A2 ***16.533,95***	A3 ***16.884,36***	A4 ***17.184,06***	A5 ***17.539,65***		

Differenziali di stipendio tabellare dal 1 gennaio 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità

Categoria

D	D1	D2 ***1.037,18***	D3 **2.134,25** ***2.134,25***	D4 ***1.039,62***	D5 ***1.133,10***	D6 ***1.831,86***	
C	C1	C2 ***463,71***	C3 ***554,76***	C4 ***647,49***	C5 ***781,21***		
B	B1	B2 ***286,90***	B3 **698,31** ***698,31***	B4 ***266,69***	B5 ***312,18***	B6 ***334,79***	B7 ***734,82***
A	A1	A2 ***219,38***	A3 ***350,41***	A4 ***299,70***	A5 ***355,59***		

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Con riferimento alla disciplina dell'art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

Le parti, nel prendere atto dell'intervenuta abrogazione dell'art.71, comma 5, della legge n.133/2008 per effetto dell'art. 17, comma 23, del D.L. n.78 del 2009, ritengono necessario

precisare che, ove tale ultima disposizione non sia confermata nella legge di conversione, i principi ribaditi nell'art. 5 sono funzionali all'attuazione delle previsioni del citato art.71, comma 5, della legge n.133/2008, e sono applicati, in relazione all'erogazione dei soli compensi per produttività, anche con riferimento alle sotto indicate fattispecie di assenza:

1. permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all'art. 5 della L. 6.3.2001 n. 52;
2. assenze per attività di volontariato di cui all'art. 9 del D.P.R. 8.2.2001 n. 194;
3. permessi di cui alla L. 104/1992;
4. congedi di maternità e parentali di cui al D.Lgs. n.151/2001;
5. permessi di cui all'art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 con riguardo in particolare alle ipotesi di fruizione per screening o prevenzione oncologica.

Le parti si danno altresì atto che in materia di trattamento economico nei casi di assenza per malattia, di cui all'art. 71, comma 1, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008, ai fini di una corretta applicazione si potrà fare riferimento alle circolari e note interpretative nel frattempo emanate dai competenti soggetti istituzionali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3

In relazione alle previsioni dell'art.6, le parti si danno reciprocamente atto che, alla loro scadenza, i contratti a termine attualmente in essere possono essere prorogati o rinnovati nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale.

09A10231

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-199) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.